

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ

## I MIRACOLI NELL'APPARATO PROBATORIO DELLE CAUSE DI CANONIZZAZIONE

I. Aspetti processuali di una causa di canonizzazione: 1. Natura dell'atto pontificio di beatificazione o di canonizzazione. — 2. Parte processuale della procedura. — 3. La verifica della fama. — 4. Procedimento processuale. — 5. La certezza morale. — II. Le prove negli autori dei secoli XVII-XVIII: 6. Equiparazione alle cause penali. — 7. La certezza raggiungibile. — III. I miracoli: 8. Complementarietà del miracolo. — 9. La nozione di miracolo e di segno. — 10. L'attribuzione del miracolo. — IV. L'equilibrio tra prova delle virtù o del martirio e il miracolo nei decreti di Benedetto XIV: 11. Il decreto del 23 aprile 1741. — 12. Il decreto del 17 luglio 1744. — 13. L'apporto di Benedetto XIV. — V. Il CIC 17 e la *Sectio Historica* della Congregazione: 14. Il CIC 17. — 15. La *Sectio Historica* della Congregazione. — 16. Riflessione d'insieme. — VI. Le riforme del 1969 e del 1983: 17. Il Motu pr. *Sanctitas clarior*. — 18. La normativa vigente a partire dal 1983. — 19. Alcuni aspetti perfettibili. — VII. Appendice sulla prova della morte in casi di martirio: 20. Importanza della questione. — 21. Caratteristiche del martirio nel secolo XX. — 22. La prova della morte in generale e in caso di martirio.

### I. *Aspetti processuali di una causa di canonizzazione.*

#### 1. *Natura dell'atto pontificio di beatificazione o di canonizzazione.*

Quando ad una causa di canonizzazione viene applicata la qualifica di *processo* è presupposta una puntualizzazione evidente: la normativa e la metodologia processuali dovranno essere osservate sia nella fase istruttoria di raccolta delle prove, compiuta dal giudice nominato dal Vescovo diocesano con la partecipazione del promotore di giustizia e di un notaio che rediga gli atti, sia anche nello studio degli atti risultanti da parte della Congregazione delle Cause dei Santi, le cui diverse istanze (Consulta di periti, Congresso dei Consultori e Congregazione dei Membri Cardinali e Vescovi) emette-

ranno il proprio parere in base alla raggiunta o non raggiunta certezza morale circa il *dubium* sottoposto al loro esame, vale a dire sul martirio, sulle virtù in grado eroico o su un miracolo ottenuto per intercessione del Servo di Dio di cui si tratti. Questi pareri, se positivi, verranno presentati al Romano Pontefice, il quale deciderà nei singoli casi se si debba emanare il relativo decreto sul martirio, sulle virtù o sul miracolo e se si debba procedere alla beatificazione o alla canonizzazione.

Si deve aggiungere, tuttavia, che l'atto finale mediante il quale il Papa procede alla beatificazione di un Servo di Dio o alla canonizzazione di un Beato non appare riconducibile ad una sentenza giudiziaria, ma riveste invece le caratteristiche di generalità, di astrattezza e di novità proprie della legge. Nella misura in cui una qualifica giuridica coniata per altre fattispecie è applicabile all'oggetto in questione, si dovrebbe dire che la beatificazione e la canonizzazione si presentano in ultima istanza come manifestazioni del potere legislativo, giacché, con la beatificazione, il Romano Pontefice permette il culto pubblico in onore di un Beato entro un ambito determinato (diocesi o altra istituzione della Chiesa); e, con la canonizzazione, egli proclama la santità e prescrive il culto universale del Santo.

## 2. *Parte processuale della procedura.*

È ovvio, dunque, che le cause di canonizzazione non siano *processi*, se per tali s'intende, com'è giusto qualora si voglia parlare con precisione, la procedura finalizzata alla pronuncia di una sentenza da parte del giudice competente sulla base della certezza morale acquisita in seguito ad un dibattito fra le parti contendenti e alla valutazione delle prove prodotte.

Un autore del sec. XVII, Carlo Felice De Matta, distingue due fasi successive nello svolgimento di una causa di canonizzazione: «Canonizationum causas esse pro parte contentiosas, et pro parte non contentiosas, constat ex ipsa methodo, illas pertractandi». La *pars contentiosa* è quella che deve essere condotta secondo quelle norme legali nelle quali

«statuitur forma procedendi in Sacrorum Rituum Congregatione, ab ipsa introductione causae usque ad ultimum decretum, quo rescribitur, Causam esse in statu, et terminis, ut quandocumque Sanctissimo placuerit, ad solemnem Canonizationem deveniri possit. Dicitur contentiosa, quia su-

per omnibus articulis, et dubiis proceditur in forma iudicii contentiosi, servatis servandis, et audito in omnibus Domino fidei Promotore in Urbe, et Subpromotore ab ipso deputato, vel Promotore fiscali in Partibus.

Pars vero non contentiosa, quae vocatur definitiva, est [...], ubi non discutitur amplius super meritis causarum in forma iudicii contentiosi, sed habitis pro legitime probatis iis, quae in Sacrorum Rituum Congregatione, et coram Sanctissimo super virtutibus, et miraculis, firmata fuerunt, in publicis Consistoriis imploratur divina clementia, et illuminatio Spiritus Sancti, quatenus in summi Pontificis, S.R.E. Cardinalium, ac Praelatorum, quorum consilio Sanctitas sua in tanto negotio sit usura, mentibus inspirare dignetur ea, quae divinitati suae sunt placitura [...].

Porro quod attinet ad hanc partem non contentiosam, seu definitivam [...], non cadit sub humanis legibus, cum pendeat a sola inspiratione Spiritus Sancti»<sup>(1)</sup>.

### 3. La verifica della fama.

L'indagine sulle virtù o sul martirio di un Servo di Dio costituisce solo una parte di una procedura complessa, giacché è sempre preceduta da una verifica, insolita in qualsiasi altro processo, ma di profonde radici e di grande importanza nelle cause di canonizzazione, fino a costituire il punto di partenza storico delle stesse<sup>(2)</sup>: l'esistenza o meno della *fama sanctitatis vel martyrii* del rispettivo Servo di Dio e della *fama signorum*, ossia di favori (miracoli in senso largo) ottenuti per sua intercessione.

Circa questa fama di santità scrive Benedetto XIV:

«Fama autem sanctitatis in genere nihil aliud est, quam existimatio seu communis opinio de puritate et integritate

(1) C.F. DE MATTA, *Novissimus de Sanctorum canonizatione tractatus*, Roma 1678, Pars IV, cap. 1, nn. 1-2.

(2) Cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *Le cause di beatificazione e di canonizzazione*, II, *Appunti per una storia delle cause di canonizzazione*, in «Quaderni della Mendola», 7, *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali* (in corso di stampa). Fin dai primi secoli, la canonizzazione era conseguenza della venerazione che il popolo di Dio, con i propri pastori, tributava ai martiri o agli altri Santi, specialmente presso la loro sepoltura nel *dies natalis*.

vitae, et de virtutibus non utcumque, sed per continuatos actus, data occasione, exercitos supra communem operandi modum aliorum proborum virorum, aut mulierum ab aliquo Servo vel Serva Dei jam defunctis, necnon de miraculis eorum intercessione a Deo patrat; ita ut, concepta in uno vel pluribus locis erga eos devotione, a plerisque in suis necessitatibus invocentur, et plurium graviorum virorum iudicio digni existimentur, ut per Sedem apostolicam referantur in album Beatorum vel Sanctorum »<sup>(3)</sup>.

#### 4. *Procedimento processuale.*

Per quanto concerne le norme attualmente vigenti circa le cause di canonizzazione<sup>(4)</sup>, sono da sottolineare due importanti novità con esse introdotte: 1) È stato notevolmente attenuato il carattere contenzioso della procedura in quella fase che De Matta qualificava appunto come *pars contentiosa*, la quale rivestiva la forma di un dibatt-

---

<sup>(3)</sup> BENEDETTO XIV, *Opus de Servorum Dei beatificatione et Beatorum canonizatione*, Prato 1839-1841 (in avanti BENEDETTO XIV), L. II, cap. 39, n. 7. Altrettanto si deve dire della *fama martyrii* con la relativa *fama signorum*: «Pariter fama Martyrii in genere nihil aliud est, quam existimatio et communis opinio, quod aliquis vel aliqua pro fide Christi, vel pro virtute, quae ad fidem Christi deducatur, illatam sibi mortem patienter tulerint, et quod signa seu miracula eorum intercessione, vel ad patefaciendam eorum pretiosam mortem secuta sint; ita ut, apud plerosque concepta devotione, in suis necessitatibus invocentur, et gravium virorum existimatione digni iudicentur, ut in catalogum Beatorum et Sanctorum a summo Pontifice referantur» (Ivi). Si veda anche F. SCACCHI, *De cultu et veneratione Sanctorum in ordine ad beatificationem et canonizationem*, Roma 1639, sect. 9, cap. 4-5.

<sup>(4)</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, Cost. Ap. *Divinus perfectionis Magister*, del 25 gennaio 1983, in AAS 75 (1983), pp. 349-355 (in avanti DPM); S.C. DELLE CAUSE DEI SANTI, *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in causis Sanctorum*, 7 febbraio 1983, in AAS 75 (1983), pp. 396-403 (in avanti *Normae*). Si veda anche CIC, can. 1403 e CCEO, can. 1057. Per un commento generale si veda E. APECITI, *Le nuove norme per le cause di canonizzazione*, in «La scuola cattolica» 119 (1991), pp. 250-278; G. DALLA TORRE, voce *Processo canonico (processo di beatificazione e canonizzazione)*, in «Enciclopedia del Diritto», vol. XXXVI, Milano 1987, pp. 932-943; J.L. GUTIÉRREZ, *Commento del can. 1403 CIC*, in «Comentario exegético al Código de Derecho Canónico», Vol. IV/1, Pamplona 1996, pp. 643-666; R. RODRIGO, *Manuale per istruire i processi di canonizzazione*, Roma 1991; R.J. SARNO, *Diocesan Inquiries Required by the Legislator in the New Legislation for the Causes of Saints*, Roma 1987; W. SCHULZ, *Das neue Selig- und Heiligsprechungsverfahren*, Paderborn 1988; M. SIEGER, *Die Heiligsprechung, Geschichte und heutige Rechtslage*, Würzburg 1995; F. VERAJA, *Le cause di canonizzazione dei Santi. Commento alla legislazione e guida pratica*, Roma 1992.

tito processuale fra gli attori, rappresentati dal patrono e dagli avvocati, e il Promotore della fede, intento a sollevare le difficoltà riscontrate<sup>(5)</sup>. Ora, invece, il Promotore della fede ha il compito precipuo di presiedere il lavoro dei Consultori<sup>(6)</sup>, i quali emettono il loro parere *pro rei veritate* sulla *Positio* redatta sotto la guida di un Relatore<sup>(7)</sup>, a cui spetta individuare le eventuali difficoltà e sollecitare gli attori perché le risolvano adeguatamente. 2) Al tempo stesso, soprattutto per le cause dette *antiche*<sup>(8)</sup>, è stata attribuita una sempre maggior rilevanza alla prova documentaria, presentata ed esaminata secondo il metodo storico-critico.

Tenuto presente quanto sopra, alcuni commentatori delle norme vigenti affermano che, con la loro entrata in vigore, il sistema giuridico-processuale fino ad allora adoperato sia stato sostituito dall'indagine storico-critica. Senza soffermarmi sulla questione, che non costituisce l'oggetto del presente studio, ritengo di dover sostenere che l'accertamento dei presupposti di fatto su cui si fonda l'atto pontificio di beatificazione o di canonizzazione (attinente, come abbiamo visto, alla potestà legislativa) viene compiuto mediante l'uso degli strumenti e della metodologia tipicamente processuali, non solo quanto alla fase istruttoria, condotta dal giudice con la partecipazione del promotore di giustizia e alla presenza di un notaio che redige gli atti, ecc., ma soprattutto — e penso che questo sia l'aspetto veramente cruciale della questione — quanto alla ragion d'essere della procedura, finalizzata a che i godenti di diritto di voto nelle diverse istanze esprimano il proprio parere secondo un criterio così squisitamente giuridico com'è la raggiunta o non raggiunta *certezza morale* circa il quesito sottoposto al loro giudizio, vale a dire *an constet de virtutibus in gradu heroico* (oppure *de martyrio eiusque causa* o *de mi-*

(5) Il sistema, che si era profilato lungo i secoli, acquisì la forma descritta nel testo soprattutto a partire dal breve di Urbano VIII dell'11 gennaio 1631 (per il testo del breve, cfr. BENEDETTO XIV, L. II, appendix 1, pp. 486-487), con il quale fu stabilita l'obbligatorietà dell'intervento del Promotore in tutte le fasi del processo.

(6) Cfr. DPM, 10, 13/4-5.

(7) Cfr. DPM, 6-9.

(8) Sono *antiche* quelle cause nelle quali il martirio o le virtù di un Servo di Dio possono essere provate non mediante le deposizioni orali di testimoni oculari, ma sono desunte solo da fonti scritte (cfr. *Normae*, 7). Cfr. BENEDETTO XIV, L. III, cap. 1; PIO XI, Motu pr. *Già da qualche tempo*, 6 febr. 1930, introd.: AAS 22 (1930), p. 87. Si veda *infra*, n. 15.

*raculo*)<sup>(9)</sup>. Va da sé che la presentazione e l'analisi dei documenti e delle altre prove di carattere storico non potranno essere realizzati senza tener accuratamente conto delle esigenze della metodologia storica, ma ciò non significa in modo alcuno che si debba optare fra il procedimento giuridico-processuale e quello storico, dal momento che un metodo giuridico correttamente applicato presuppone che i documenti acquisiti e tutti gli altri mezzi di prova siano ammessi solo dopo il necessario esame critico per la verifica della loro autenticità, per la fissazione del testo e delle eventuali varianti o interpolazioni e per situarli nel contesto loro proprio in connessione anche con altri documenti e prove. Per questa ragione, ritengo inaccettabile qualsiasi contrapposizione fra sistema processuale e storia, che rispecchierebbe tutt'al più una visione fortemente riduttiva del compito del giurista<sup>(10)</sup>.

##### 5. *La certezza morale.*

Non mi pare che le considerazioni esposte costituiscano delle puntualizzazioni bizantine, adatte per una discussione da salotto: al contrario, se sostengo il carattere processuale della procedura in una causa di canonizzazione è perché penso che debba essere molto chiara la finalità alla quale essa mira: vale a dire al raggiungimento o meno della certezza morale, e non ad un convincimento basato su apprezzamenti soggettivi. Tale certezza morale, mentre è compatibile con la *possibilità assoluta* del contrario, esclude nel caso concreto qualsiasi motivo degno di attenzione per la *realtà* del contrario e non sussiste più se «vi sono per la realtà del contrario motivi, che un sano, serio e competente giudizio dichiara come, almeno in qual-

---

<sup>(9)</sup> Cfr. CIC, can. 1608; CCEO, can. 1291. Si vedano i Discorsi alla Rota Romana di Pio XII il 3 ottobre 1941 (AAS 33 [1941], pp. 421-426) e il 1° ottobre 1942 (AAS 34 [1942], pp. 338-343) e di Giovanni Paolo II il 4 febbraio 1980 (AAS 72 [1980], pp. 172-178). Per un commento, cfr. J. L. GUTIÉRREZ, *La certezza morale nelle cause di canonizzazione, specialmente nella dichiarazione del martirio*, in «Ius Ecclesiae» 3 (1991), pp. 645-670; C. DE DIEGO-LORA, *Commento al can. 1608*, in AA.VV., «Comentario exegético al Código de Derecho Canónico», Pamplona 1996, vol. IV/2, pp. 1537-1550; Z. GROCHOLEWSKI, *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, in «Ius Ecclesiae» 9 (1997), pp. 417-450.

<sup>(10)</sup> Alessandro Manzoni descrisse con brevi e precisi tratti la patologia del diritto nella figura del Dottor Azzecagarbugli, il quale assicura a Renzo che «all'avvocato bisogna raccontar le cose chiare: a noi tocca poi a imbrogliarle... perché, vedete, a saper ben maneggiare le gride, nessuno è reo, e nessuno è innocente» (*I promessi sposi*, cap. III).

che modo, degni di attenzione, e i quali per conseguenza fanno sì che il contrario debba qualificarsi come non soltanto assolutamente possibile, ma altresì, in qualche maniera, probabile»<sup>(11)</sup>.

Va anche tenuto presente che la certezza morale ammette vari gradi, e può considerarsi raggiunta « se si abbia in realtà una certezza morale oggettiva, se cioè sia escluso ogni ragionevole dubbio circa la verità [...]. L'esigere la più grande possibile sicurezza, nonostante la corrispondente certezza che già esiste, non ha giusta ragione ed è da respingersi »<sup>(12)</sup>.

## II. *Le prove negli autori dei secoli XVII-XVIII.*

### 6. *Equiparazione alle cause penali.*

Circa il grado concreto di certezza che sia necessario raggiungere in una causa di canonizzazione, fra gli autori dei sec. XVII e XVIII fu motivo di discussione se, quanto alla consistenza della prova, le cause predette dovevano essere equiparate a quelle criminali o penali o piuttosto a quelle civili<sup>(13)</sup>. La questione è formulata da Benedetto XIV nei seguenti termini:

« *Praeliminaris disputatio est, an in hoc iudicio [canonizationis] probationes debeant esse aequalis ponderis probationibus, quae in iudicio criminali requiruntur ad infligendam reo poenam ordinariam* »<sup>(14)</sup>.

Con la sola eccezione di Felice Contelori, il quale afferma la sufficienza della prova ammissibile in una causa civile, *licet* (in questo caso) *maxima diligentia procedatur*<sup>(15)</sup>, gli autori dell'epoca sosten-

(11) Pio XII, Discorso del 3 ottobre 1941 cit. (nota 9).

(12) *Ibid.*

(13) Cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *Le prove sussidiarie nelle cause di canonizzazione. Opinioni di Prospero Lambertini e innovazioni di Benedetto XIV*, in « *Ius Ecclesiae* » 5 (1993), pp. 545-574, specialmente pp. 553-555. La conseguenza più importante di questa discussione risiede nel fatto che, nelle cause criminali, la deposizione concorde di almeno due testimoni *de visu* era ritenuta indispensabile per raggiungere la prova piena della colpevolezza del reo: cfr. A. REIFFENSTUEL, *Ius canonicum universum*, Venezia 1735, L. II. tit. 19 e 20.

(14) BENEDETTO XIV, L. III, cap. 3, n. 2.

(15) Cfr. F. CONTELORE, *Tractatus et praxis de canonizatione Sanctorum*, Lione 1634, cap. 18, n. 25.

gono che, nelle cause di canonizzazione, la prova debba equipararsi a quella richiesta in una causa criminale, e, cioè, che la prova non possa considerarsi raggiunta qualora manchino i testi *de visu*<sup>(16)</sup>. Dello stesso parere è Benedetto XIV, il quale ricorda di aver sentito sempre dire ai Cardinali e ai Consultori, durante i lunghi anni nei quali esercitò la carica di Promotore della fede e di Consultore della Congregazione dei Riti, che, nelle cause di non culto<sup>(17)</sup>, le prove dovevano essere, « quantum fieri poterat, aequalis ponderis probationibus in Causis Criminalibus »<sup>(18)</sup>.

### 7. La certezza raggiungibile.

Con espressione ricorrente nelle loro opere, gli autori ritengono che le prove nelle cause di canonizzazione devono essere « luce meridiana clariores ». Tuttavia, la prova, pur perfetta nel suo genere, ha in questo caso dei limiti precisi: in effetti, come si può *provare* che una persona morta in concetto di santità sia vissuta fino all'ultimo momento in stato di grazia? Oppure, quale *certezza* si può raggiungere sulle disposizioni interne di colui che è stato ucciso per la fede? In effetti, come avverte Innocenzo IV (Sinibaldo de' Fieschi) nella

---

(16) Cfr. F. SCACCHI, *De cultu et veneratione...*, cit. (nota 3), sect. 11, cap. 5; L. BRANCATI DI LAURIA, *Commentaria in Tertium Librum Sententiarum Mag. Fr. Ioannis Duns Scoti*, Roma 1676, T. IV, disp. 20, art. 25, § 5, n. 1154; C.F. DE MATTA, *o. c.*, (nota 1), Parte IV, cap. 1, nn. 9-16; A. MATTEUCCI, *Practica theologico-canonica ad causas beatificationis et canonizationis pertractandas*, Venezia 1721, tit. 3, cap. 5, n. 66.

(17) A partire dalla Cost. *Coelestis Hierusalem cives*, del 5 luglio 1634 (Bull. Rom., VI/I, pp. 412-414) e degli altri decreti di Urbano VIII, il quale proibì il culto pubblico ai Servi di Dio non ancora beatificati o canonizzati, a meno che tale culto non godesse di un'antichità di almeno cent'anni, per cause di *non culto* s'intendono quelle in cui il processo sulle virtù o sul martirio *in specie* s'iniziava solo dopo che il Vescovo aveva emesso la sentenza (confermata poi dalla Santa Sede) con la quale si dichiarava che al Servo di Dio di cui si trattava non veniva tributato culto pubblico. Evidentemente, le cause precedenti *per viam casus excepti* o di conferma del culto antico presupponevano la morte del Servo di Dio avvenuta non dopo il 1534, vale a dire cent'anni prima della legislazione urbaniana, per cui sarebbero trascorsi più di duecento anni qualora il processo di canonizzazione fosse iniziato solo nell'epoca in cui Prospero Lambertini — poi Benedetto XIV — pubblicò la prima edizione del suo *Opus de Servorum Dei beatificatione...*, stampata a Bologna nel 1737: è ovvio che, in questi casi, non si poteva contare sulla deposizione di testi *de visu* per le virtù o per il martirio del Servo di Dio. Si veda F. VERAJA, *La beatificazione. Storia, problemi, prospettive*, Roma 1983, pp. 114-119.

(18) BENEDETTO XIV, L. III, cap. 3, n. 3. Torneremo fra poco al « quantum fieri poterat » del testo.

glossa al cap. *Audivimus* <sup>(19)</sup>, colui che in apparenza ha praticato le virtù, avrebbe comunque potuto «in secreto laxiorem vitam ducere» <sup>(20)</sup>. In riferimento concreto al martirio, Benedetto XIV scrive:

«Interna perseverantia soli Deo est per se cognita: externa subditur Ecclesiae iudicio; et Ecclesia quidem ab externa perseverantia argumentum deducit, ut eo modo, quo potest, putet et credat, internam non defuisse. Sic ergo dictum explicandum erit, ut, cum constat ex verbis et signis externis de martyris interna perseverantia usque ad obitum, et in ipso obitu, nequaquam sit de praedicta perseverantia interna dubitandum; ita, ut si quis de ea rationabiliter dubium proponere velit, teneatur assertum martyris recessum a prima voluntate per alia verba, aut signa externa martyris demonstrare» <sup>(21)</sup>.

Lo stesso Pontefice preciserà, inoltre, che la perseveranza di un martire fino alla morte dovrà apparire attraverso le manifestazioni esterne «quantum fieri potest», «quantum licet» <sup>(22)</sup>, «quantum fas est» <sup>(23)</sup>.

È chiaro, pertanto, che le *prove* giuridiche della santità di vita o della perseveranza nelle disposizioni martiriali fino alla fine dovranno essere «luce meridiana clariores» solo per quanto concerne le apparenze esterne. Perciò, Matteucci afferma che, nelle cause di canonizzazione, con la prova piena «habetur omnimoda certitudo moralis, quae secundum leges, et iura possit per testes in humanis haberi» <sup>(24)</sup> e Benedetto XIV asserisce che «plena quidem probatio in his causis est necessaria, sed plenissima non requiritur» <sup>(25)</sup>.

<sup>(19)</sup> X, III, 45, 1.

<sup>(20)</sup> Cfr. A. MATTEUCCI, *o. c.* (nota 16), tit. 3, cap. 8, n. 4.

<sup>(21)</sup> BENEDETTO XIV, L. III, cap. 18, n. 14.

<sup>(22)</sup> *Ivi*, L. III, cap. 18, nn. 14, 16 e 18.

<sup>(23)</sup> *Ivi*, L. III, cap. 18, n. 12 (in questo luogo, l'autore applica il «quantum fas est» alla morte dei confessori in stato di grazia e, *potiori ratione*, ai martiri).

<sup>(24)</sup> A. MATTEUCCI, *Practica theologico-canonica...*, cit. (nota 16), tit. 5, cap. 1, n. 3. Cfr. A. ROYO, *Algunas cuestiones sobre la heroicidad de las virtudes y la certeza moral jurídica en las causas de los Santos*, in «Ius Canonicum» 34 (1994), pp. 189-226.

<sup>(25)</sup> BENEDETTO XIV, L. III, cap. 1, n. 6.

### III. I miracoli.

#### 8. Complementarietà del miracolo.

Nonostante che la *vox populi Dei* proclami la santità di un Servo di Dio, e nonostante che le sue virtù o il suo martirio siano stati provati in quanto ciò è possibile con i mezzi umani, prima di procedere alla canonizzazione ci vuole ancora la conferma proveniente dalla *vox Dei* mediante i miracoli operati per intercessione del suo Servo.

È da notare che l'esame dei miracoli va intrapreso solo dopo che sia stato emanato il decreto sulle virtù in grado eroico<sup>(26)</sup>, non in concomitanza con lo studio delle stesse e tanto meno in precedenza.

Nella bolla di canonizzazione di San Francesco d'Assisi, il Papa Gregorio IX scrive:

«Sane licet ejus vita tam sancta, tam strenua, et praeclara sibi sufficeret ad obtinendum consortium Ecclesiae triumphantis; quia tamen militans, quae solummodo videt in facie, non praesumit de his, qui de suo foro non sunt, auctoritate propria iudicare, ut illos pro vita tantum venerandos assumat, praesertim quia nonnunquam Angelus Satanae in lucis Angelum se transformat; omnipotens et misericors Deus [...] vitam ejus fuisse sibi acceptam, et ipsius memoriam esse a militanti Ecclesia venerandam, multis et praeclaris miraculis declaravit»<sup>(27)</sup>.

---

<sup>(26)</sup> «Quamvis enim diceretur, quod in dubio virtutum occurrunt aliquando difficultates petitae vel ex defectu probationum, vel ex actuum qualitate, ita ut pro eo dubio resolvendo opus esse videatur miraculorum assumere discussionem; item, quod si nonnulli asserunt procedi posse ad Canonizationem alicujus servi Dei, quando ejus intercessione Deus miracula operatur, licet non constet de virtutibus, aut quia testes non adsunt quidquam de eis deponentes, aut quia demum nemo scripsit ejus gesta [...], poterit potiori jure judicium suspendi de virtutibus, ut interim de miraculis decernatur [...]. Haec nihilominus, et similia non visa fuerunt apta ad rem, de qua agebatur, hoc est ad suadendum, quod, suspensa deliberatione super virtutibus, transitus fieri posset ad examen miraculorum. Nam, si probationes sufficientes deficiant, libere respondendum est, non constare de virtutibus [...]. In causis vero Martyrum, cum facilius expediuntur, quam causae Confessorum, facile etiam permittitur, ut una cum dubio de martyrio, et causa martyrii alterum proponatur de signis seu miraculis» (BENEDETTO XIV, L. I, cap. 27, nn. 6-8). La possibilità di canonizzare un Servo di Dio in base ai soli miracoli era stata prospettata da L. BRANCATI DI LAURIA, *Commentaria...*, cit. (nota 16), T. IV, disp. 20, art. 25, § 4, n. 1119.

<sup>(27)</sup> G. FONTANINI, *Codex Constitutionum quas Summi Pontifices ediderunt in so-*

In effetti, come afferma Benedetto XIV, «sanctitas perfecte probatur, cum confessio fidei, et operum justitia tesseram miraculorum habet adiunctam [...]. Ex veris ergo miraculis ad patefaciendam alicujus sanctitatem a Deo editis, et sic ex miraculis alicujus intercessione post obitum praecipue a Deo patrat, sanctitas apertissime comprobatur»<sup>(28)</sup>. Nello stesso senso, Luca Castellini spiega «in Sanctorum canonizatione, vel beatificatione requiri miracula, quia regulariter, et ordinarie nequit cognosci aliter sanctitas, vel beatitudo canonizandorum»<sup>(29)</sup>.

I miracoli, quindi, corroborano la certezza ormai acquisita circa l'eroicità delle virtù o il martirio; e, inoltre, manifestano l'assenso di Dio alla canonizzazione: «miracula requiruntur ad certificandam Ecclesiam militantem, quod Deus velit, ab eadem coli, et honorari sanctitatem servi Dei, qui petitur canonizari [...]. Cum enim Deus nolit omnes iustos decorari privilegio, et honore canonizationis [...]. Per consequens necesse est ut ex signis, et miraculis certa reddatur Ecclesia, quos velit Deus Canonizationis honore decorari, quod fit miraculis, et signis post mortem»<sup>(30)</sup>.

Agli effetti del nostro discorso è importante sottolineare il carattere complementare del miracolo rispetto alla prova delle virtù<sup>(31)</sup>: entrambi sono necessari, e l'uno senza l'altra è assolutamente insufficiente. È logico, pertanto, che, per la canonizzazione, si tenga conto solo dei miracoli avvenuti dopo la morte del Servo di Dio, e non di quelli che eventualmente siano stati operati mentre egli era ancora in vita<sup>(32)</sup>.

---

*lemni canonizatione Sanctorum*, Roma 1729, Cost. 39, p. 62. La bolla reca la data del 19 luglio 1228.

<sup>(28)</sup> BENEDETTO XIV, L. IV/1, cap. 5, n. 5. Si veda A. ESZER, *Miracoli ed altri segni divini. Considerazioni dommatico-storiche con speciale riferimento alle cause dei Santi*, in «Studi in onore del Card. Pietro Palazzini», Pisa 1987, pp. 129-158.

<sup>(29)</sup> L. CASTELLINI, *Tractatus de certitudine gloriae Sanctorum canonizatorum*, Roma 1628, cap. 8, punto 18, § 3.

<sup>(30)</sup> C.F. DE MATTA, *Novissimus de Sanctorum...*, cit. (nota 1), Pars IV, cap. 7, nn. 34-36.

<sup>(31)</sup> Per la dichiarazione del martirio, la dottrina sostiene quasi all'unanimità che non si debba richiedere necessariamente la controprova dei miracoli. Per un'esposizione dettagliata della questione, cfr. BENEDETTO XIV, L. I, cap. 27-29.

<sup>(32)</sup> Cfr. BENEDETTO XIV, L. I, cap. 14, n. 1; cap. 33, n. 15; cap. 44, nn. 3-4.

### 9. *La nozione di miracolo e di segno.*

Che cosa s'intende per miracolo? Senza entrare in altri particolari, possiamo dire che, agli effetti che ora ci interessano, è miracoloso un fatto percettibile dai sensi operato da Dio al di là dell'ordine della natura il quale debba essere attribuito all'intercessione di colui la cui causa di canonizzazione è in corso. Gli autori distinguono tre diversi gradi nei miracoli: sono di primo grado (*quoad substantiam*) quelli che superano in senso assoluto l'ordine della natura; di secondo grado (*quoad subiectum*), se lo superano solo quanto al soggetto in cui avvengono; di terzo grado, infine, se vanno oltre l'ordine della natura quanto al modo (*quoad modum*)<sup>(33)</sup>. Trattandosi di guarigioni (mi riferisco ad esse, giacché costituiscono l'oggetto della maggior parte dei presunti miracoli presentati nelle cause di canonizzazione)<sup>(34)</sup>, il caso deve innanzitutto essere corredato dalla documentazione necessaria perché i componenti della Consulta medica siano in grado di stabilire la diagnosi precisa, la terapia adoperata e la prognosi, per dare, infine, il proprio parere sulla modalità della guarigione: il caso proposto potrà passare all'esame dei Consultori teologi e, successivamente, dei Membri della Congregazione solo se, per quanto concerne la modalità della guarigione, la maggioranza dei periti medici avrà risposto che essa appare inspiegabile secondo le loro conoscenze scientifiche<sup>(35)</sup>.

---

<sup>(33)</sup> Cfr. A. ROCCA, *De canonizatione Sanctorum commentarius*, Roma 1610, cap. 23-24; F. CONTELORE, *Tractatus et praxis...*, cit. (nota 15), cap. 16-17; C.F. DE MATTA, *o. c.*, (nota 1), Parte III, cap. 8-10; L. BRANCATI DI LAURIA, *Commentaria*, cit. (nota 16), T. IV, disp. 20; BENEDETTO XIV, L. IV/1, cap. 1. Come esempio di miracolo di primo grado citano che il sole si fermi nel suo corso (Ios 10, 12-13); di secondo grado, la risurrezione di un morto o il recupero della visione da parte di un cieco; di terzo grado, infine, la guarigione rapida e completa da una malattia che in circostanze normali avrebbe richiesto perlomeno un lungo periodo di cure e di convalescenza.

<sup>(34)</sup> Per un campionario di fatti straordinari esaminati nel cinquantennio 1920-1970, cfr. D. COMPOSTA, *Il miracolo: realtà o suggestione?*, Roma 1982. Si veda anche P. DELOOZ, *Les miracles un défi pour la science?*, Bruxelles 1997, specialmente pp. 193-216.

<sup>(35)</sup> Per questa ragione, non potranno essere considerati miracoli i fatti interni, per es. la conversione di un peccatore. Per la costituzione di una Consulta medica stabile in seno alla Congregazione delle Cause dei Santi, si veda S.C. dei Riti, Commissione medica per l'esame delle guarigioni, 22-X-1948 (OCHOA VI, 7512-7514); S.C. dei Riti, Statuto della Commissione medica, nov.-dic. 1948 (OCHOA VI, 7514-7516); S.C. dei Riti, *Regolamento della Consulta medica*, 10-VII-1959 (OCHOA VI, 7534-7536); Congrega-

Ci riferiremo più avanti anche ai *segni*: per tali s'intende non i fatti naturalmente inspiegabili, ma quelli che sono anche chiamati favori, per i quali i fedeli si rivolgono all'intercessione di Santi, Beati o Servi di Dio, a cui poi attribuiscono la grazia ottenuta. La *fama signorum*, ossia la persuasione che il ricorso a un Servo di Dio è efficace per la buona riuscita anche nelle situazioni correnti della vita quotidiana, è una manifestazione di fede e, allo stesso tempo, è parte integrante della *fama sanctitatis* di cui gode il Servo di Dio (cfr. *supra*, n. 3).

#### 10. *L'attribuzione del miracolo.*

Per la canonizzazione non basta l'esistenza di un fatto prodigioso, ma è necessario provare che esso debba essere attribuito all'intercessione di un determinato Servo di Dio o Beato. Quest'attribuzione va provata mediante i testi che depongono di aver ricorso nelle loro preghiere al Servo di Dio in questione<sup>(36)</sup>.

Benedetto XIV riferisce una discussione che ebbe luogo in seno alla Congregazione dei Riti, allora competente per le cause di canonizzazione: può essere attribuito un miracolo all'intercessione non di uno, ma di più Servi di Dio? Il problema si pose, concretamente, per la beatificazione formale non dei martiri, come vedremo fra poco, ma dei confessori, nella fattispecie dei Sette Fondatori dell'Ordine dei Servi di Maria<sup>(37)</sup>. Dopo due decisioni negative, la prima di Benedetto XIV, l'8 agosto 1744<sup>(38)</sup>, e la seconda della S. C. dei Riti, il 14 dicembre 1878, Leone XIII approvò, infine, la discussione dei miracoli « quae ad collectivam eorundem [Septem Fundatorum] invocationem a Deo patrata fuerint »<sup>(39)</sup>. La canonizzazione avvenne il 15 gennaio 1888.

---

zione delle Cause dei Santi, *Regolamento per il Collegio dei medici*, 23-IV-1976 (OCHOA VI, 7607-7608); DPM 12, 14/1.

<sup>(36)</sup> Cfr. BENEDETTO XIV, L. IV/1, cap. 5, n. 23.

<sup>(37)</sup> Cfr. BENEDETTO XIV, L. IV/1, cap. 5, nn. 16-25. Il culto antico dei Sette Fondatori, vissuti nei secoli XIII-XIV, fu confermato mediante i decreti del 1° dicembre 1717 per Alessio Falconeri, e del 30 luglio 1725 per gli altri sei (cfr. BENEDETTO XIV, L. II, cap. 24, nn. 143-145 e 161-166), arrivandosi così alla loro beatificazione detta equipollente. Per la beatificazione formale occorre la prova delle virtù eroiche di ciascuno di loro e dei miracoli operati per la loro intercessione.

<sup>(38)</sup> Cfr. Congregazione delle Cause dei Santi, Fondo della S.C. dei Riti, *Decr. Sacr. Rituum Congregationis ab anno 1742 usque ad annum 1744*, fol. 200r-201v.

<sup>(39)</sup> S.C. dei Riti, Decr. del 26 giugno 1884: ASS 17 (1884), p. 96.

La questione non riveste grande interesse nei suoi riflessi pratici, perché difficilmente si presenterà un'altra occasione in cui si ponga il problema di attribuire un miracolo a più Servi di Dio confessori. Tuttavia, nell'esposizione del caso, Benedetto XIV accenna alla prassi della Santa Sede rispetto ai martiri uccisi nello stesso tempo e luogo e, contrariamente a quanto detto per i confessori, viene ammessa la possibilità in questo caso di attribuire il miracolo ad un gruppo di candidati alla beatificazione o alla canonizzazione. Queste sono le sue parole: «in causis Martyrum eadem morte, eodem tempore, ex eadem causa, sub eodem Tyranno defunctorum [...], Beatificatio post approbatum martyrium, et causam martyrii obtenta fuit, positis miraculis Martyrum simul omnium invocatione consecutis». E asserisce che, trattandosi di martiri, «omnibus, si plures sint, et simul fuerint invocati, miraculum juxta Sedis Apostolicae praxim adscribitur»<sup>(40)</sup>.

Nel primo dei due testi citati, Benedetto XIV precisa che il miracolo potrà essere attribuito al gruppo di martiri uccisi «eadem morte, eodem tempore, ex eadem causa, sub eodem Tyranno»: l'esatta interpretazione di queste parole è della maggiore importanza, perché, se appare evidente che non possono essere intese in un senso talmente ampio da comprendere tutti coloro che hanno dato la vita per la fede durante una persecuzione durata anni nel territorio di un'intera nazione o addirittura di molte nazioni<sup>(41)</sup>, neppure sembra che si debbano restringere a coloro la cui esecuzione sia avvenuta nello stesso giorno e luogo, o nell'arco di pochi giorni.

#### IV. *L'equilibrio tra prova delle virtù o del martirio e il miracolo nei decreti di Benedetto XIV.*

##### 11. *Il decreto del 23 aprile 1741.*

Come Promotore generale della fede e come giurista, Prospero Lambertini aveva studiato con estrema attenzione il problema posto

---

<sup>(40)</sup> BENEDETTO XIV, Lib. IV/1, cap. 5, n. 16. Nel successivo n. 17 egli scrive: «fuisse causam propositam plurimorum Martyrum, et satis fuisse pro Beatificatione miracula ad communem eorum invocationem patrata».

<sup>(41)</sup> Si pensi, per esempio, alla persecuzione religiosa in Spagna dal 1931 (soprattutto a partire dal 1936) al 1939, o a coloro che sono stati uccisi per la fede dai nazisti o dai comunisti in tante nazioni.

da quelle cause procedenti per la via di non culto <sup>(42)</sup> la cui decisione — stante l'equiparazione delle cause di canonizzazione a quelle penali — restava preclusa per la mancanza di testi *de visu* che potessero illustrare le virtù o il martirio (cfr. *supra*, n. 6), contandosi solo su prove chiamate *sussidiarie* <sup>(43)</sup>. Dopo un'analisi esauriente, egli afferma: « Ut autem tuto decerni posset, quid in his, et similibus Causis foret agendum, clarum Sacrae Congregationis Responsum nedum opportunum, sed etiam necessarium esse videtur, quod hucusque editum non est, cum iudicium super praedictis Causis adhuc pendeat » <sup>(44)</sup>.

Ciò che aveva auspicato e ritenuto necessario, egli ebbe l'occasione di eseguirlo una volta elevato al Soglio pontificio. In effetti, il 23 aprile 1741 Benedetto XIV ordinò la pubblicazione del decreto sull'eroicità delle virtù di S. Francesco Caracciolo, nel quale si legge che esse erano state provate « ex testibus de auditu tantum, multiformiter licet adminiculatis » <sup>(45)</sup>. Nella stessa data il Papa, « ut huic controversiae [sulla necessità assoluta di testi *de visu*] finis imponeretur » <sup>(46)</sup>, emanò il decreto generale *Cum in Congregatione* <sup>(47)</sup>, con il quale risolse definitivamente la questione se le virtù eroiche o il martirio possano essere provate mediante le sole prove sussidiarie, e cioè senza la deposizione di testi *de visu*. Il contenuto del decreto si snoda nei seguenti ragionamenti e prescritti:

a) Si devono ammettere le prove sussidiarie, « ne interdum scilicet contingat, causas, Dei atque hominum iudicio ceteroquin promoveri dignas, ex solo testium de visu quandoque non culpabili defectu, jacere omnino et perpetuo derelictas », soprattutto perché, non raramente, Dio fa sentire la sua voce in favore della canonizzazione mediante chiari segni e miracoli: « praesertim cum, neque raro,

(42) Cfr. *supra*, nota 17. Il luogo principale, anche se non l'unico, è il L. III, cap. 3 nell'edizione bolognese del 1737 del suo *Opus de Servorum Dei...*

(43) Per un'esposizione più dettagliata della questione, cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *Le prove sussidiarie...*, cit. (nota 13); F. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ DE MONDELO, *La prueba en las causas de canonización con especial referencia a las pruebas subsidiarias en la doctrina de Benedicto XIV*, Roma 1995.

(44) BENEDETTO XIV, L. III, cap. 3, n. 14.

(45) Per il testo del decreto, cfr. BENEDETTO XIV, L. III, cap. III, n. 25.

(46) *Ivi*, n. 24.

(47) Per il testo del decreto, cfr. *ivi*, n. 25; anche P. GASPARRI-J. SERÉDI, *CIC Fontes*, VII, n. 5779, pp. 1032-1034; J.L. GUTIÉRREZ, *Le prove sussidiarie...*, cit. (nota 13), pp. 568-571.

claris de caelo signis et prodigiis auditur Deus [Deum] hujusmodi defectu non attento, amicum suum, ut superius ascendat, invitare».

b) In questi casi, i votanti potranno dare il loro parere affermativo sull'eroicità delle virtù o sul martirio se, con le prove prodotte, essi raggiungeranno la *certezza morale*: «ubi ex dicta probatione subsidiaria, omnibus simul rite et recte pensatis, talis ac tanta (ipsorum iudicio) exurgat veri martyrii, aut virtutum heroicarum moralis (ut ajunt) certitudo, qua non impossibile quidem, sed imprudens (ipsorum pariter sententia) reddat iudicium de opposito»<sup>(48)</sup>.

c) Tuttavia, «ne iuris rigor in his casibus adhiberi nedum solitus, sed necessarius, ullo pacto relaxetur», i miracoli dovranno essere provati sempre mediante testi *de visu*<sup>(49)</sup>, ed inoltre sarà richiesta l'approvazione di un numero doppio di miracoli: «ubi virtutes aut martyrium ex testibus de auditu (ut supra) fuerint probatae, non duo [miracula], ut hactenus, sed quatuor omnino ad Beatificationem [...] debeant approbari». La ragione, esposta nello stesso decreto, coglie il nocciolo della questione ed esprime in termini inequivocabili il rapporto fra prova umana e voce di Dio nelle cause di canonizzazione: in questo modo, afferma il Papa, mediante i quattro miracoli si otterrà che «quod ex humano testimonio deerit, divino compensetur».

## 12. Il decreto del 17 luglio 1744.

Tre anni dopo, Benedetto XIV aggiunse una nuova puntualizzazione mediante il decreto generale *Cum ex relatione*<sup>(50)</sup>.

Il motivo del decreto fu la discussione in seno alla S. C. dei Riti circa la questione se, per l'esame delle virtù o del martirio, «Testes

<sup>(48)</sup> La formula del voto in questo caso non sarà *constare de virtutibus in gradu heroico aut de martirio* ma «virtutes in gradu heroico, aut martyrium ita probari, ut tuto procedi possit ad ulteriora, nimirum ad discussionem miraculorum, in casu et ad effectum, de quo agitur».

<sup>(49)</sup> Il decreto recita: «miracula primum quidem quacumque in causa sive Beatorum ad Canonizationem, sive Servorum Dei ad Beatificationem, nonnisi ex testibus de visu quoad substantiam approbentur; nulla ratione habita illorum, quae in processibus ex solis testibus de auditu deposita, et quantiscumque documentis confirmata perlegantur: cum nova alia subinde miracula, testibus de visu comprobata, possint quotidie, si Deus voluerit, supervenire».

<sup>(50)</sup> BENEDETTO XIV, decr. gen. *Cum ex relatione*, 17 luglio 1744: *Benedicti XIV Bullarium*, Appendice al Tomo III, Parte II, Prato 1847, pp. 437-438; anche in P. GASPARRI-J. SERÉDI, *CIC Fontes*, I, n. 343, pp. 818-819.

de auditu auditus, qui soli extant in Processu Apostolico, in linea probationis jungi possint cum Testibus de visu, qui extant in Processu Ordinario»<sup>(51)</sup>.

Per togliere qualsiasi dubbio — «ad amputandam quamcumque controversiam» — il Papa stabilisce che solo potrà essere ammessa la congiunzione dei testi *de visu* nel processo ordinario con i testi *de auditu a videntibus* in quello apostolico, sicché, in questo caso, basteranno due miracoli per la beatificazione. Immediatamente aggiunge:

«Decernimus secundo loco, quod, si in Processu Ordinario Testes extent de visu, et in Processu Apostolico non reperiantur nisi Testes de auditu auditus, Testes hi de auditu auditus, in Processu Apostolico excepti, vim et robur adminiculi habere valeant, modo quidem levis, modo gravis, prout eorum numerus, et qualitas exposcit, ita ut [...], si, attentis numero, et qualitate Testium de visu in Processu Ordinario examinerum, habitaque consideratione adminiculi non levis, sed gravis, desumpti ex Testibus de auditu auditus in Processu Apostolico examinatis, res ad eum statum reducta sit, ut faciat fidem, et auctoritatem Viro prudenti de re gravi iudicaturò, propositis Dubiis super Virtutibus, aut Martyrio, responderi possit, *ita constare de Virtutibus*, aut *ita constare de Martyrio, ut procedi possit ad ulteriora, hoc est ad discussionem Miraculorum*: Nec obtineri posse Decretum Beatificationis, nisi tria Miracula praecesserint».

La questione si risolve, dunque, nel senso che quando i testi nel processo ordinario sono *de visu*, ma solo *de auditu auditus* in quello apostolico, se ciò nonostante si raggiunge la certezza morale circa l'eroicità delle virtù o circa il martirio, si potrà procedere ulteriormente, ma in questo caso saranno richiesti tre miracoli per la beatificazione.

Precisa infine Benedetto XIV che rimane in vigore, anzi viene espressamente confermato, quanto stabilito in precedenza nel decreto del 23 aprile 1741.

---

(51) Il processo ordinario, eseguito dal Vescovo diocesano con autorità propria, riguardava la ricerca degli scritti del Servo di Dio, il processo circa la fama di santità e di virtù in genere (o di martirio) e di miracoli e il non culto. Seguiva poi il processo apostolico sulle virtù in specie o sul martirio.

### 13. *L'apporto di Benedetto XIV.*

Se i volumi di Benedetto XIV contengono un corpo di dottrina sulle cause di canonizzazione che non ha pari e continua ad essere oggi punto necessario di riferimento<sup>(52)</sup>, quanto esposto circa il valore delle prove sussidiarie nell'insieme della procedura costituisce a mio parere il suo contributo più importante alla trattazione delle cause di canonizzazione.

In effetti, la dottrina della sua epoca, con l'equiparazione delle cause di canonizzazione e quelle penali e con la conseguenza necessaria che i testi *de visu* costituivano l'unico modo possibile per raggiungere la prova piena, comportava che in alcuni casi la procedura restasse irrimediabilmente bloccata<sup>(53)</sup>.

Verificata l'esistenza della *fama*, i decreti di Benedetto XIV presuppongono due pilastri sui quali si deve appoggiare l'intera procedura e che non possono mancare in nessun caso: la prova delle virtù o del martirio e la testimonianza di Dio mediante i miracoli. Tuttavia, questi due elementi non stanno semplicemente l'uno accanto all'altro, ma un numero maggiore di miracoli può sopperire all'eventuale deficienza della prova umana, purché questa non solo esista in qualche modo, ma raggiunga almeno il livello minimo richiesto, e cioè consenta di pervenire alla certezza morale. Così, nel decreto del 1741 egli stabilisce che i votanti potranno rispondere affermativamente « ubi ex dicta probatione subsidiaria, omnibus simul rite et recte pensatis, talis ac tanta (ipsorum iudicio) exurgat veri martyrii, aut virtutum heroicarum moralis (ut ajunt) certitudo, qua non impossibile quidem, sed imprudens (ipsorum pariter sententia) reddat iudicium de opposito ». Parimenti, nel decreto del 1744 afferma che il voto dovrà essere affermativo se « res ad eum statum redacta sit, ut faciat fidem, et auctoritatem Viro prudenti de re gravi iudicatur ». In un'epoca nella quale il

---

(52) In un discorso postumo, che avrebbe dovuto pronunciare nel novembre 1958, Pio XII affermava che l'opera di Benedetto XIV « si potrebbe in qualche modo paragonare alla Somma di San Tommaso d'Aquino [...]. Coloro che si occupano dei processi di beatificazione e canonizzazione considerano, a giusto titolo, Benedetto XIV il Maestro per eccellenza dei loro ordinamenti » (il testo fu pubblicato in *Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, 20 [1959], pp. 450-472).

(53) Nel corso della sua opera Benedetto XIV cita molte cause che si trovavano in questa situazione, tra le altre quelle del già citato San Francesco Caracciolo, di Santa Giovanna Francesca Frémiot de Chantal, di San Girolamo Emiliani, dei Santi Martiri di Gorcum, ecc.

sistema probatorio era rigidamente legato a schemi formali, le statuizioni di Benedetto XIV costituiscono un notevole passo avanti, per quanto riguarda non solo le cause di canonizzazione, ma anche la dottrina processuale in generale.

Giunti a questo punto, pare opportuno considerare se la disciplina introdotta da Benedetto XIV costituisca o meno una mitigazione del rigore con il quale si procedeva nelle cause di canonizzazione. Evidentemente, le sue riforme consentirono di portare a termine alcune cause che altrimenti sarebbero rimaste ferme, ma mi pare che, se si può parlare di rilassamento della disciplina, è solo nel senso che Benedetto XIV, badando più alla sostanza che alla forma, dette il giusto peso alla prova umana — sempre imprescindibile, ma limitata per la sua stessa natura —, e considerò che bastava la certezza morale per procedere ulteriormente in una causa di canonizzazione, chiedendo alla voce di Dio, mediante i miracoli, il supplemento alla raggiunta certezza umana. Egli, quindi, scartò la necessità di quella che Matteucci aveva chiamato «omnimoda certitudo moralis, quae secundum leges, et jura possit per testes in humanis haberi»<sup>(54)</sup>, ma lo fece tenendo conto, da vero giurista, della natura delle cause di canonizzazione, nelle quali la prova umana è solo una parte integrante — ribadiamo: sempre imprescindibile — di quell'insieme di elementi che concorrono alla decisione finale sulla proclamazione della santità.

Nel valutare la portata delle innovazioni introdotte da Benedetto XIV mediante l'ammissione delle prove sussidiarie, sono del parere che esse comportino un notevole passo avanti verso il superamento degli schemi processuali dell'epoca, rigidamente ancorati sulla necessità della prova mediante testi *de visu*, e che le sue statuizioni siano d'insegnamento per chi volesse insistere unilateralmente sulla necessità, da nessuno negata, di raggiungere la maggiore certezza umana possibile sulla base di testimonianze e di ricerche archivistiche, ma, forse inconsciamente, trascurasse l'ascolto della voce del popolo di Dio mediante la *fama* e della voce di Dio attraverso i miracoli. Certamente, le sue soluzioni non si potevano discostare radicalmente dal pensiero giuridico corrente nel suo tempo, anzi sarebbero state considerate nel secolo successivo troppo rigide nella loro applicazione pratica<sup>(55)</sup>, ma aprirono la

<sup>(54)</sup> Cfr. il testo citato *supra*, nota 24.

<sup>(55)</sup> Nel 1867, mentre era in corso la discussione della causa di Alfonso Navarrete

via per una trattazione sempre più coerente delle cause di canonizzazione.

A partire dai decreti di Benedetto XIV non poche cause sono pervenute alla beatificazione mediante le prove sussidiarie per le virtù o per il martirio <sup>(56)</sup>.

## V. *Il CIC 17 e la «Sectio Historica» della Congregazione.*

### 14. *Il CIC 17.*

Il CIC 17 dedica alle cause di canonizzazione i cann. 1999-2141 del Libro IV *De processibus*. Per quanto riguarda le prove, dopo aver stabilito nel can. 2019 che «in his causis probationes debent esse

---

e Compagni, martiri nel Giappone, uccisi fra il 1617 e il 1632, il Promotore della fede riferiva il caso di tre di loro «quorum corpora adhuc palis alligata duo testes viderunt, sed eos martyrio minime adfuisse; alios adesse testes de auditu, publica voce, et fama, et relationem authenticam». Dopo di che, in applicazione della normativa vigente, egli concludeva: «proindeque ita constare de martyrio, ut procedi possit ad ulteriora, ad examen nempe quatuor miraculorum» (ASS 2 [1867], p. 646). Come si può apprezzare, nonostante che due testi avessero visto i cadaveri dei martiri ancora legati ai pali nel luogo del supplizio e che ci fossero, inoltre, testi *de auditu* nonché una relazione autentica dei fatti, in termini strettamente legali mancavano i testi *de visu* per il martirio (vale a dire, per il momento della morte), per cui il Promotore concludeva che, secondo i decreti di Benedetto XIV, si dovevano richiedere quattro miracoli per la beatificazione dei predetti Servi di Dio. Tuttavia, la sintesi pubblicata su ASS precisa: «Hanc tamen, quam Fidei Vindex aperuit accuratam strictamque sententiam, utique mitigandam esse in praesentibus rerum adiunctis opinabatur. Neque in Causis Servorum Dei huiusmodi exempla deesse affirmabat, quia interdum cum tria vel quatuor pro Beatificatione aut Canonizatione requirentur miracula, Apostolica Sedes rigorem legis relaxavit [...]. Quam quidem sententiam SS. mus D.N. ratam habuit» (*Ivi*, pp. 647-648). Il Promotore della fede aveva esposto il suo parere fondato sulla legge — «accurata strictaque sententia» —, ma egli stesso riteneva che doveva essere mitigato, come già era avvenuto in altre cause che egli cita: quella di Santa Chiara della Croce di Montefalco (+1308), per cui il decreto sull'eroicità delle virtù è dell'11 settembre 1850 e fu canonizzata l'8 dicembre 1881 dopo l'approvazione di due soli miracoli (cfr. ASS 14 [1881], p. 236); e quella del Beato Benedetto d'Urbino.

<sup>(56)</sup> Dai decreti di Benedetto XIV fino all'entrata in vigore del CIC 17 sono stati emanati con prove sussidiarie 41 decreti sull'eroicità delle virtù e 8 decreti sul martirio. Mi servo nel presente studio di alcuni dati desunti dal lavoro di ricerca di V. León sull'utilizzazione delle prove sussidiarie da Benedetto XIV ai nostri giorni, che sarà presentato fra breve come tesi di laurea nella Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce.

omnino plenae; nec aliae sunt admittendae, nisi quae ex testibus et ex documentis eruuntur»<sup>(57)</sup>, nel can. 2020 § 6 è previsto che:

«In causis tamen antiquis per viam non cultus procedentibus, in quibus deficiunt oculati testes vel ex auditu a videntibus, et in causis procedentibus per viam casus excepti, virtutes vel martyrium probari poterunt per testes ex auditu atque ex publica fama, quae annulatam, uti aiunt, traditionem ex auditu constituat, et per documenta coeva vel monumenta uti authentica recognita»<sup>(58)</sup>.

In continuità con le statuizioni di Benedetto XIV, per le cause antiche è ammessa, quindi, la prova, mediante testi *de visu, de auditu a videntibus* ed *ex auditu auditus* nonché mediante documenti riconosciuti autentici e affidabili. Con una notevole variante rispetto ai casi di martirio<sup>(59)</sup>, rimane anche nel CIC 17 la normativa stabilita da Benedetto XIV rispetto ai miracoli. Concretamente, il can. 2116 recita:

«§ 1. Praeter virtutum heroicatem aut martyrium, ad beatificationem Servi Dei requiruntur miracula eius intercessione patrata.

§ 2. Verum, si de martyre agatur et evidenter constet de martyrio tum materialiter tum formaliter spectati, sed deficiant miracula, Sacrae Congregationis est decidere an signa in casu sufficiant et, iis deficientibus, an supplicandum sit Sanctissimo pro dispensatione a signis in casu».

Per la beatificazione, dunque, vengono richiesti i miracoli previsti. Tuttavia, trattandosi di casi di martirio, qualora mancassero i mi-

<sup>(57)</sup> Più avanti cercheremo di precisare il contenuto dell'espressione «omnino plenae». È evidente che, essendo il Servo di Dio ormai defunto, restano esclusi altri mezzi di prova come sono la confessione o il giuramento di parte. Non si può dire lo stesso del riconoscimento giudiziale, previsto per la verifica dell'assenza di culto pubblico nei luoghi dove visse il Servo di Dio e nella sua sepoltura.

<sup>(58)</sup> Con evidente imprecisione, l'annotazione in calce circa le fonti di questo paragrafo, curata dal Card. P. Gasparri, rinvia al decr. *Cum ex relatione*, del 17 luglio 1744. In realtà, il rinvio avrebbe dovuto essere fatto al decr. del 23 aprile 1741 (cfr. *supra*, nn. 11 e 12).

<sup>(59)</sup> Per la non esigenza di miracoli nei casi di martirio, con le eccezioni che vedremo immediatamente, il CIC 17 confermò la prassi che si era venuta creando col passo del tempo. Ricordiamo che, già a partire dal sec. XVII, gli autori sostenevano che i miracoli non erano di per sé necessari per la proclamazione del martirio.

racoli, se *evidenter constet*<sup>(60)</sup> il martirio stesso, e cioè sia la morte fisica (aspetto materiale), sia l'odio alla fede da parte del persecutore e la disposizione di ricevere la morte per la fede da parte dell'ucciso (aspetto formale), la Congregazione dei Riti poteva decidere se, nel caso in esame, erano sufficienti i *signi* (cfr. *supra*, n. 9) e, se neppure questi c'erano, rientrava nelle facoltà della stessa Congregazione giudicare sull'opportunità o meno di chiedere al Santo Padre la necessaria dispensa. Il prescritto, com'è ovvio, non era di applicazione qualora non *evidenter constet* il martirio, e il CIC 17 non prevedeva la via da seguire in tali circostanze, che evidentemente era quella di aspettare la conferma divina attraverso i miracoli, sempre che, comunque, sul martirio fosse stata raggiunta la necessaria certezza morale.

Per quanto concerne, invece, la beatificazione dei confessori, il can. 2117, formulato con una certa imprecisione<sup>(61)</sup>, recita:

«Ad beatificationem Servorum Dei requiruntur duo tantum miracula, si testes oculati in utroque processu tum informativo tum apostolico probationem virtutum confece- rint, vel si testes, in processu apostolico excussi, fuerint saltem ex auditu a videntibus; tria, si testes fuerint oculati in informativo et de auditu auditus in processu apostolico; quatuor, si in utroque processu de virtutibus constiterit per solos testes traditionis et per documenta»<sup>(62)</sup>.

---

<sup>(60)</sup> Come già abbiamo avuto occasione di notare sopra, questo *evidenter* non può mai andare al di là della certezza raggiungibile con le prove umane.

<sup>(61)</sup> In effetti, il can. 2116 § 2, immediatamente precedente, si riferisce al martirio, quando esso *evidenter constet*, senza specificare con quale genere di prove debba risultare tale evidenza. Il can. 2117, invece, allude alle virtù, ma tratta direttamente dei processi, secondo che in essi i testi siano *de visu* o *de auditu a videntibus*, per prevedere infine la prova delle stesse virtù attraverso la deposizione di testi *de auditu* (qui chiamati *testes traditionis*) e i documenti.

<sup>(62)</sup> Nei casi in cui erano richiesti quattro miracoli, fu frequente la dispensa dal quarto. Nel decr. *super tuto* per Luisa di Marillac, del 6 luglio 1919, si legge: «Verumtamen quum pro indole probationum, quibus haec fulciebatur causa, duplicari necesse fuit miraculorum numerum, ut quod humano deerat, divino compensaretur iudicio; quumque de tribus tantum miraculis constare non ita pridem fuerit pronuntiatum, hoc unum, quod supererat, obstaculum e medio auferre est dignatus Sanctissimus Dominus noster Benedictus Papa XV. Exempla quippe Decessorum suorum sequutus, qui eadem usi sunt indulgentia in causis religiosorum Ordinum seu Familiarum conditorum, dispensationem a quarto miraculo fuit elargitus» (AAS 11 [1919], p. 327). La dispensa

Come si può apprezzare, il CIC 17 raccoglie integralmente quanto disposto da Benedetto XIV nei decreti del 23 aprile 1741 e del 17 luglio 1744 (cfr. *supra*, nn. 11 e 12) anche per quanto riguarda la prova dei miracoli, giacché il can. 2020 § 7 prescrive: «Denique miracula semper probanda sunt per testes de visu et contestes».

15. *La «Sectio Historica» della Congregazione.*

L'inizio del secolo XX coincide anche con un forte impulso dato alla metodologia storica nella trattazione delle cause di canonizzazione<sup>(63)</sup>, sicché, il 6 febbraio 1930, Pio XI provvede con il Motu pr. *Già da qualche tempo* alla costituzione stabile di una *Sectio Historica* nella S. Congregazione dei Riti, integrata da un gruppo di specialisti nelle discipline storiche presieduto dal Relatore generale, alla quale venivano affidate le ricerche da compiersi nelle cause antiche<sup>(64)</sup>.

Il Motu pr. *Già da qualche tempo* constata che «i procedimenti in uso presso la Sacra Congregazione dei Riti per la trattazione delle Cause "storiche" dei Santi hanno bisogno di qualche ritocco, affinché possano meglio corrispondere alla propria natura di tali Cause e alle loro speciali esigenze [...], massime tenuto conto dello sviluppo raggiunto dalle discipline storiche e dei perfezionamenti portati ai loro metodi». Per questi motivi, il documento stabilisce nuove norme per le cause «storiche», dette in precedenza «antiche», che vengono così definite: «Per cause *storiche* intendiamo quelle

---

fu concessa anche quando non si trattava di fondatori, per es. per Claudio de la Colombière (cfr. decr. *super tuto*, del 7 giugno 1929: AAS 21 [1929], p. 505).

<sup>(63)</sup> Cfr. LEONE XIII, creazione della Commissione Storico-Liturgica istituita presso la S.C. dei Riti il 28-XI-1902: ASS 35 (1902-1903), pp. 372-373. Cfr. S.C. dei Riti, Decr. sull'uso del titolo di «Venerabile» e della documentazione storica nelle Cause di beatificazione, 26 agosto 1913: AAS 5 (1913), pp. 436-438; anche *CIC Fontes*, VIII, n. 6393, pp. 418-420. A. P. FRUTAZ, Relatore generale della Sezione storica della S. C. dei Riti, rileva che queste norme del 1913 non furono applicate in pratica (cfr. A. P. FRUTAZ, *La Sezione Storica della Sacra Congregazione dei Riti. Origini e metodo di lavoro*, Città del Vaticano 1964<sup>2</sup>, p. 11).

<sup>(64)</sup> Cfr. PIO XI, Motu pr. *Già da qualche tempo*, 6-II-1930: AAS 22 (1930), pp. 87-88; S.C. dei Riti, *Normae de tractatione Causarum in Sectione Historica S. Rituum Congregationis approbatae in Audientia diei 22-X-1930* (pubblicate da A. P. FRUTAZ, o. c. [nota prec.], pp. 55-56). Si vedano anche i commenti di G. FERRETTO, in «*Apollinaris*» 3 (1930), pp. 179-181 e, senza firma, di «*La Civiltà Cattolica*» 81 (1930/2), pp. 3-11.

per le quali (trattasi della vita, delle virtù, del martirio o di antico culto) non si possono raccogliere deposizioni di testimoni contemporanei ai fatti in causa, né si hanno documenti certi di tali deposizioni debitamente raccolte in tempo opportuno»<sup>(65)</sup>. Lo stesso Motu pr. prescrive nel n. I che, in questi casi, i consueti processi ordinari circa la fama, gli scritti e l'assenza di culto pubblico saranno esaminati per le parti di sua competenza dal Relatore generale, che «farà egli stesso od ordinerà le ulteriori ricerche che giudicherà necessarie, e richiederà alla Postulazione, in originale o in copia autentica, tutti i documenti che riterrà opportuni, trasmettendo poi i documenti così raccolti ai Consultori della sua Sezione». I voti dei Consultori storici saranno sottoposti alle osservazioni del Promotore della fede, dopodiché, se si procederà oltre, «si ometteranno nel processo apostolico le parti suaccennate (vita, virtù, martirio, antico culto) sulle quali non si possono più raccogliere testimonianze contemporanee»<sup>(66)</sup>.

Per le cause «storiche», quindi, dopo l'arrivo dei processi ordinari alla Congregazione, il Motu pr. stabilisce che la ricerca documentaria sia condotta dal Relatore generale ed esaminata dalla Sezione storica con la partecipazione del Promotore della fede. Conclusa questa fase, nel processo apostolico i testi non saranno interrogati sulle materie circa le quali non hanno una conoscenza diretta.

Il Motu pr. non precisa la portata delle innovazioni introdotte per quanto riguarda il valore delle prove, ma è evidente che l'asserito sviluppo raggiunto delle discipline storiche e i perfezionamenti portati ai loro metodi segnano un passo avanti rispetto al can. 2020 § 3 del CIC 17, nel quale era stabilito che «ad probandas virtutes vel martyrium, requiruntur testes de visu et contestes: historica monumenta adminiculum tantum praestare possunt». In effetti, se i documenti storici avessero continuato a fornire una prova unicamente amminicolare, la procedura sarebbe rimasta nello stato in cui era stata fissata a partire dai decreti con i quali Benedetto XIV aveva ammesso le prove sussidiarie (cfr. *supra*, nn. 11-13). L'inserimento della «Sectio Historica» nella struttura della S.C. dei Riti costituisce un ulteriore passo avanti nel lungo cammino che porta a situare la finalità del processo di canonizzazione nel raggiungimento della certezza morale, superando così il concetto precedente, secondo il quale la

<sup>(65)</sup> AAS 22 (1930), p. 87.

<sup>(66)</sup> *Ivi*, pp. 87-88.

necessaria certezza si poteva acquisire solo mediante la deposizione di testi *de visu*.

Vale la pena citare in proposito le parole di J. Noval, che è forse il più autorevole commentatore del Codice del 1917 per quanto riguarda i processi di beatificazione e di canonizzazione. Nella sua opera, pubblicata due anni dopo il Motu pr. *Già da qualche tempo*, egli scrive in riferimento alla valutazione delle prove in queste cause:

«*Probationes omnino plenae: id est, ingerentes certitudinem moralem quidem, sed, ni fallor, perfectam, hoc tamen sensu quod, licet in genere et speculative loquendo, maneat formido erroris, quia hic est ex se possibilis, in concreto autem vel practice, seu in illo casu particolari, exsulat formido quia non est de facto possibilis*»<sup>(67)</sup>.

Mentre il Motu pr. *Già da qualche tempo* prevedeva che la ricerca documentaria fosse eseguita dalla Congregazione, dopo aver ricevuto i processi ordinari, la S. C. dei Riti pubblicò le norme del 4 gennaio 1939, nelle quali, attesa l'esperienza, venne stabilita una notevole innovazione: a partire da allora, tale ricerca doveva essere compiuta «in solidum», prima dell'inizio del processo ordinario, da una commissione di tre esperti in materie storiche e archivistiche designati dall'Ordinario diocesano<sup>(68)</sup>. Questi tre esperti, poi, consegnavano al tribunale i documenti raccolti e deponevano nel processo ordinario in qualità di testi *ex officio*<sup>(69)</sup>. Inoltre, le stesse norme

<sup>(67)</sup> J. NOVAL, *Commentarium Codicis Iuris Canonici. Liber IV, De processibus*, Pars II, Torino-Roma 1932, pp. 77-78. Il corsivo è dell'originale.

<sup>(68)</sup> Il Motu pr. «supponebat omnes fontes necessarios ad eiusmodi causas instruendas in processu ordinario esse colligendos. At iuxta praxim hucusque vigentem haud raro ad S. Rituum Congregationem processuum acta mittebantur, quae non omnia documenta necessaria continebant, sed testimoniis abundare solebant ex sola biographiarum lectione desumptis. Quotiescumque processus in aliquo Italiae tribunali eccl. instruebatur, ipsa S. Rituum Congregatio, respective ipsa novae Sectionis historicae membra per sua consilia vel per iterata quaesita huiusmodi insufficientiis succurrere poterant, sed pro causis in dissitis regionibus peractis hoc erat in praxi valde difficile. Quapropter necessarium visum est supplere per has Normas lacunam iuris in disciplina hucusque vigenti» (I. JAROS, *Annotationes alle «Normae servandae in construendis processibus ordinariis super causis historicis»*, in «*Apollinaris*» 12 [1939], p. 452).

<sup>(69)</sup> Cfr. S. C. dei Riti, *Normae servandae in construendis processibus ordinariis super causis historicis*, 4 gennaio 1939: AAS 31 (1939), pp. 174-175. Si vedano i commenti di I. JAROS, cit. (nota prec.), pp. 452-459 e di J. DE GUBERT, in «*Periodica*» 29 (1940), pp. 138-141.

puntualizzavano che le loro disposizioni miravano ad eseguire quanto disposto nel Motu pr. *Già da qualche tempo*, nel quale Pio XI «iudicialis formae veterem morem ac ordinem, in Causis historicis seu antiquis, *renovandos censuit, praesertim circa ea quae ad probationes referuntur*». Ho scritto in corsivo le due ultime frasi, perché indicano con chiarezza, anche se non si dice espressamente, che la costituzione della Sezione storica e il nuovo metodo di lavoro avevano determinato un cambiamento di mentalità nella Congregazione: mentre prima la prova piena poteva essere raggiunta solamente attraverso i testi *de visu*, sicché l'ammissione delle prove sussidiarie costituiva un'eccezione che doveva essere compensata con un numero maggiore di miracoli, si aveva ora la persuasione che una ricerca storico-critica poteva in certi casi avere come risultato il raggiungimento di una certezza morale non minore di quella alla quale era possibile pervenire in altre occasioni mediante le deposizioni di testi presenziali.

#### 16. *Riflessione d'insieme.*

Le considerazioni finora esposte evidenziano come il centro di gravità dei processi di canonizzazione si sia lentamente spostato dal formalismo della prova diretta mediante testi *de visu* al raggiungimento della certezza morale. Per avallare tale affermazione non possono essere addotti testi legali, giacché la normativa del CIC 17 rimase in vigore senza modifiche fino al 1983. Tuttavia, la conclusione appare evidente se si tiene conto di quella che è stata la prassi della Congregazione competente per le cause dei Santi.

In effetti fra il 1930 e il 1939, ossia dalla data della costituzione della «Sectio Historica» alle norme del 1939<sup>(70)</sup>, furono due i casi di martirio esaminati sulla base di prove sussidiarie (Rocco González e Compagni e Pietro Renato Rogue), senza che fossero richiesti miracoli per la beatificazione<sup>(71)</sup>. Nello stesso periodo di tempo, le virtù eroiche furono dichiarate in tre occasioni con prove sussidiarie: per Maria Teresa di Gesù (Alessia Le Clerc) furono richiesti quattro mi-

<sup>(70)</sup> Ometto qui qualsiasi riferimento alle cause di Servi di Dio che godevano di culto antico (cfr. nota 17), la cui trattazione non appare necessaria ed allungherebbe eccessivamente il presente studio.

<sup>(71)</sup> Cfr. i decreti *super martyrio*, rispettivamente del 3 dicembre 1933 e del 22 aprile 1934: AAS 27 (1935), pp. 311-314; 26 (1934), pp. 304-308. Per i brevi di beatificazione, cfr. AAS 26 (1934), pp. 88-92 e 292-296.

racoli <sup>(72)</sup>, ma per Emilia de Vialar e Gioacchina Vedruna il decreto sancisce che le loro virtù in grado eroico, dimostrate con prove sussidiarie, « ita constare, ut ad ulteriora procedi queat [possit] », senza esigere tuttavia un numero maggiore di miracoli <sup>(73)</sup>.

Dopo le norme del 4 gennaio 1939 fino al 13 luglio 1979 (decreto sulle virtù eroiche di Maria Rosa Durocher <sup>(74)</sup>: è l'ultimo caso in cui si riscontra la procedura richiesta dalle prove sussidiarie), sulla base di prove sussidiarie furono emanati 16 decreti sulle virtù e 6 sul martirio. L'ultima causa in cui fu chiesto un numero maggiore di miracoli (tre, per la precisione) fu quella di Catarina Jarrige, per cui il decreto sull'eroicità delle virtù reca la data del 16 gennaio 1953 <sup>(75)</sup>. A partire da questa data si dirà nei rispettivi decreti *constare de virtutibus*, invece della formula: *ita constare de virtutibus... ut ad ulteriora procedi queat, nempe ad approbationem quatuor (vel trium) miraculorum*, adoperata fino ad allora quando le prove delle virtù erano sussidiarie. Rimane, tuttavia, una traccia della disciplina precedente, giacché in alcuni decreti di approvazione di due miracoli si allude espressamente alla dispensa da uno o da altri due miracoli che sarebbero stati necessari per quella causa <sup>(76)</sup>.

Parimenti si può constatare come, nelle cause di martirio esaminate nel periodo che stiamo ora considerando, la beatificazione in nessun caso sia stata preceduta dall'approvazione di miracoli <sup>(77)</sup>.

<sup>(72)</sup> Cfr. decr. del 3 aprile 1932: AAS 24 (1932), pp. 201-205.

<sup>(73)</sup> Cfr. i decreti *super virtutibus*, rispettivamente del 19 maggio e del 16 giugno 1935: AAS 27 (1935), pp. 344-347 e 445-448. Per i brevi di beatificazione, cfr. AAS 31 (1939), pp. 252-256 e 32 (1940), pp. 81-83 (sui miracoli), 124-127 (*super tuto*) e 354-358.

<sup>(74)</sup> Cfr. AAS 71 (1979), pp. 1049-1052.

<sup>(75)</sup> Cfr. AAS 45 (1953), pp. 469-471; fu proclamata beata il 24 novembre 1996, previa approvazione di un miracolo il 25 giugno 1996: cfr. AAS 89 (1997), pp. 69-70. Per altri dati concreti, rinvio alla ricerca di V. León (cfr. *supra*, nota 56), che spero sarà pubblicata fra poco.

<sup>(76)</sup> Cfr., per esempio, il decr. *super tuto* di Maria Margherita Dufrost, del 19 aprile 1959: AAS 51 (1959), p. 390. Anzi, in più di un'occasione — sempre in cause di dichiarazione delle virtù con prove sussidiarie —, si perviene alla beatificazione con un solo miracolo.

<sup>(77)</sup> Per Luigi Versiglia e Callisto Caravario il decreto sul martirio, del 13 novembre 1976, recitava: « ita constare de martyrio et martyrii causa [...], ut ad ulteriora procedi possit, nimirum ad discussionem signorum seu miraculorum ad mentem canonis 2116 § 1 Codicis Iuris Canonici » (AAS 69 [1977], p. 173). Tuttavia, il Santo Padre con-

I dati citati confermano che, nonostante la vigenza formale del CIC 17, la prassi si mosse sempre più nel senso di attribuire piena fiducia alla ricerca storica, fino ad equiparare la prova fornita dai documenti a quella diretta mediante testi *de visu*. Per questo motivo, si può affermare che, mentre Benedetto XIV spianò la strada ad un mezzo di prova considerato eccezionale nel suo tempo, vale a dire alle prove sussidiarie, purché confermate dalla testimonianza divina mediante i miracoli, il progresso della metodologia storica nel secolo XX ha portato al convincimento che le prove ottenute da una seria ricerca documentaria, accuratamente valutate, ben possono essere equiparate alle prove dette in precedenza dirette, per cui, in pratica, si è pervenuti a cancellare qualsiasi differenza fra prove dirette e prove sussidiarie, di modo che il processo di canonizzazione appare finalizzato unicamente al raggiungimento della certezza morale nei singoli casi, mediante tutti i mezzi di prova sottoposti all'esame dei votanti nelle singole istanze. Di conseguenza, non è più sembrato necessario ricorrere all'apporto complementare di più miracoli. Uno sguardo complessivo all'elaborazione del materiale per le singole cause durante questo periodo consente di percepire che, mentre viene accentuata l'importanza attribuita ai criteri storiografici, passa ad un secondo piano la metodologia giuridica, non sempre applicata in precedenza in un modo esente da attaccamento alla forma e a scapito talvolta della sostanza<sup>(78)</sup>.

## VI. Le riforme del 1969 e del 1983.

### 17. Il Motu pr. «*Sanctitas clarior*».

Il 19 marzo 1969 fu promulgato il Motu pr. *Sanctitas clarior*<sup>(79)</sup>, la cui novità precipua consistette nell'unificazione dei precedenti processi ordinari e apostolici in un solo processo cognizionale. Pare

---

cesse la dispensa e ordinò che fosse celebrata la beatificazione: cfr. breve per la beatificazione del 15 maggio 1983 (AAS 78 [1986], p. 139).

<sup>(78)</sup> Non sono affatto lusinghieri gli apprezzamenti espressi il 23 gennaio 1963 da A. P. Frutaz, Relatore generale del tempo e, quindi, capo della Sezione storica, nei confronti di alcuni postulatori e avvocati: cfr. *La Sezione storica...*, cit. (nota 63), pp. 7, 11 e 27.

<sup>(79)</sup> AAS 61 (1969), pp. 149-153.

evidente l'opportunità di costruire un solo processo, in quanto che, con il sistema precedente, molti testi *de visu* non erano più in vita quando veniva istruito il processo apostolico. Tuttavia, la mentalità soggiacente alla redazione del documento — vale a dire il sopravvento preso dalla «Sectio Historica» — portò a «spostare di più l'asse delle cause verso l'indagine e l'accertamento del merito (virtù e martirio)»<sup>(80)</sup>.

In effetti, il n. 5 del Motu pr. recita: «Processus complectitur inquisitionem: 1° super Servi Dei scriptis; 2° super eiusdem vita et virtutibus, vel martyrio, necnon super *non cultu*». Si apprezza subito l'assenza di una menzione esplicita della *fama sanctitatis* (vel *martyrii*) et *signorum* (cfr. *supra*, n. 3), la quale assenza, se non significa in modo alcuno una diminuzione espressa del peso tradizionalmente attribuito alla fama, indica tuttavia in modo evidente che l'interesse dei redattori della bozza mirava soprattutto alle ricerche da eseguire in ordine a documentare la vita del Servo di Dio nonché le sue virtù o il suo martirio.

#### 18. *La normativa vigente a partire dal 1983.*

Le norme pubblicate nel 1983<sup>(81)</sup> hanno concentrato in brevi prescritti quanto stabilito in ben 143 canoni (cann. 1999-2141) del CIC 17 e nella legislazione complementare. Si avverte, inoltre, che, mentre la Cost. Ap. *Divinus perfectionis Magister* ha avuto, con le norme emanate dalla Congregazione delle Cause dei Santi il 9 febbraio 1983<sup>(82)</sup>, uno sviluppo legislativo per quanto concerne l'istruttoria delle cause di canonizzazione nella fase diocesana, manca tuttora una legislazione complementare precisa circa il modo di procedere della stessa Congregazione<sup>(83)</sup>.

<sup>(80)</sup> A. CASIERI, *Attuali prassi procedurale da seguirsi nelle diocesi per le cause di beatificazione e canonizzazione*, in «Monitor Ecclesiasticus» 100 (1975), pp. 177-178.

<sup>(81)</sup> Cfr. *supra*, nota 4.

<sup>(82)</sup> Cfr. *ibid.*

<sup>(83)</sup> Per esempio, il numero di miracoli richiesto per la beatificazione e per la canonizzazione è indicato non nelle norme di carattere legale, ma nell'art. 26 §1 del Regolamento della Congregazione, il quale recita: «Per la beatificazione è richiesto un miracolo regolarmente approvato, e una vera *fama signorum*; per la canonizzazione è necessario un miracolo avvenuto dopo la beatificazione e regolarmente approvato». È da notare, inoltre, che la predetta statuizione è stata modificata, in quanto, per la beatificazione, è richiesto un miracolo solo se si tratta di confessori, non di martiri.

### 19. *Alcuni aspetti perfetibili.*

I quindici anni trascorsi dalla promulgazione della normativa vigente invitano a considerare l'opportunità di completare alcuni suoi prescritti e di rivederne altri alla luce dell'esperienza acquisita e di quella che è stata la prassi della Congregazione, giacché la norma deve seguire la vita, e non al contrario.

Concretamente, e senza entrare nei particolari, penso che debba essere oggetto di ulteriore riflessione:

a) La rilevanza oggi attribuita alla *fama sanctitatis* (vel *martyrii*) et *signorum*. Le norme vigenti alludono alla *fama* nei passi previ all'inizio formale dell'istruttoria diocesana<sup>(84)</sup>, come pure nell'istruttoria stessa<sup>(85)</sup>, così come nella redazione della *Positio* in seno alla Congregazione<sup>(86)</sup> e, infine, nell'approvazione del miracolo per la beatificazione, che deve essere accompagnato da una vera *fama signorum*<sup>(87)</sup>. Tuttavia, mentre la fama era espressamente studiata durante la fase previa alla *causae introductio* (o *signatura commissionis introductionis causae*) secondo la precedente normativa, essa oggi viene conglobata con le virtù o con il martirio nel *dubium* sottoposto ai votanti: *an constet de virtutibus [...] in gradu heroico*, oppure *an constet de martyrio eiusque causa*. Nella pratica, si può affermare che la fama viene esposta, talvolta in maniera alquanto succinta, in un capitolo conclusivo della *Positio* sulle virtù; nei casi di martirio, invece, l'attenzione sia del tribunale diocesano, sia poi dei redattori della *Positio* si concentra spesso sul martirio e la sua causa, dedicando poco spazio alla *fama martyrii et signorum* goduta dai candidati alla dichiarazione del martirio e alla continuazione della stessa fino ai nostri giorni.

b) Sembra anche che dovrà essere oggetto di attenta considerazione la finalizzazione sia dell'istruttoria diocesana, sia anche della *Positio*, al raggiungimento della certezza morale, ossia alla prova, ma intesa in senso squisitamente giuridico, giacché sarebbe esorbitante esigere una prova che rasentasse l'evidenza. Tuttavia, si danno casi — specialmente di martirio al momento presente — in cui è possibile raggiungere, sì, una certezza morale, ma di grado tale (cfr. *su-*

(84) Cfr. *Normae*, 3b, 10/1 e 3, 15a.

(85) Cfr. DPM, 1/1.

(86) Cfr. Regolamento della Congregazione, art. 16 § 2, 4° cpv.

(87) Cfr. *ibid.*, art. 26 § 1.

*pra*, n. 5) che renda dubbia l'opportunità di procedere avanti senza corroborare tale certezza. Vale la pena citare un testo di Pio XII in proposito:

«Talvolta la certezza morale non risulta se non da una quantità di indizi e di prove che, presi singolarmente, non valgono a fondare una vera certezza, e soltanto nel loro insieme non lasciano più sorgere per un uomo di sano giudizio alcun ragionevole dubbio. Per tal modo non si compie in nessuna guisa un passaggio dalla probabilità alla certezza con una semplice somma di probabilità; il che importerebbe una illegittima transizione da una specie ad un'altra essenzialmente diversa: *Εἰς ἄλλο γένος μετάβασις*; ma si tratta del riconoscimento che la simultanea presenza di tutti questi singoli indizi e prove può avere un sufficiente fondamento soltanto nell'esistenza di una comune sorgente o base, dalla quale derivano: cioè nella obbiettiva verità e realtà. La giustizia promana quindi in questo caso dalla saggia applicazione di un principio di assoluta sicurezza e di universale valore, vale a dire del principio della ragione sufficiente. Se dunque nella motivazione della sua sentenza il giudice afferma che le prove addotte, separatamente, non possono dirsi sufficienti, ma, prese unitamente e come abbracciate con un solo sguardo, offrono gli elementi necessari per divenire ad un sicuro giudizio definitivo, si deve riconoscere che tale argomentazione in massima è giusta e legittima»<sup>(88)</sup>.

Possono, quindi, darsi casi di raggiunta certezza morale, di grado tuttavia inferiore, che non pervenga, cioè, a quella certezza perfetta (nella misura del possibile) ritenuta necessaria per la beatificazione<sup>(89)</sup>. Può andare avanti la causa in questi casi? Deve, al contrario, essere archiviata? Penso che ogni singola causa che versi in queste condizioni debba essere esaminata alla luce della necessaria complementarietà fra fama, prove acquisite e voce di Dio mediante

<sup>(88)</sup> Pio XII, Discorso del 3 ottobre 1941, cit. (nota 9).

<sup>(89)</sup> Nella parte VII di questo studio esporrò, in appendice, i casi nei quali le tracce di un presunto martire si perdono al momento dell'arresto e manca una prova diretta della morte, anche se l'insieme di indizi consente di pervenire alla certezza morale della morte martiriale.

un miracolo, di modo che « quod ex humano testimonio deerit, divino compensetur »<sup>(90)</sup>.

c) L'auge della metodologia storica può in qualche occasione aver lasciato in penombra l'equilibrio degli elementi integranti l'apparato probatorio. Sarà molto fruttuosa un'accurata riflessione sulla questione, per apportare le opportune correzioni, qualora esse si rivelino necessarie. Non può mai mancare la fama, né si può procedere in una causa senza aver raggiunto un grado *sufficiente* di certezza morale, la quale, se non è *perfetta*, potrà e dovrà essere compensata mediante la testimonianza divina.

## VII. Appendice sulla prova della morte in casi di martirio.

### 20. Importanza della questione.

Sull'importanza del martirio nel secolo XX, il Santo Padre Giovanni Paolo II ha scritto:

« Al termine del secondo millennio, la Chiesa è diventata nuovamente Chiesa di martiri. Le persecuzioni nei riguardi dei credenti — sacerdoti, religiosi e laici — hanno operato una grande semina di martiri in varie parti del mondo...

È una testimonianza da non dimenticare. La Chiesa dei primi secoli, pur incontrando notevoli difficoltà organizzative, si è adoperata per fissare in appositi martirologi la testimonianza dei martiri.

Nel nostro secolo sono ritornati i martiri, spesso sconosciuti, quasi "militi ignoti" della grande causa di Dio. Per

---

<sup>(90)</sup> In proposito, GIOVANNI PAOLO II si è espresso nei seguenti termini: « Lorsqu'ils [les miracles] sont constatés dans des conditions rigoureuses, puis reconnus officiellement par l'autorité ecclésiastique, de tels faits sont comme un sceau divin qui confirme la sainteté d'un serviteur de Dieu dont l'intercession a été invoquée, un signe de Dieu qui suscite et légitime le culte qu'on lui rend et donne une caution à l'enseignement que comportent sa vie, son témoignage et son action. Pour les causes des saints, les miracles ont une signification très forte: ils font, en quelque sorte, entendre la "voix de Dieu" dans le discernement de l'Eglise en vue de la béatification ou de la canonisation d'un serviteur de Dieu. Ils éclairent et confirment le jugement qui engage l'autorité de Pierre et de l'Eglise » (GIOVANNI PAOLO II, discorso del 19 novembre 1988 ai partecipanti al colloquio con la consulta medica di Lourdes promosso dalla Congregazione delle Cause dei Santi: *Insegnamenti*, XI/4 [1988], p. 1586).

quanto è possibile non devono andare perdute nella Chiesa le loro testimonianze. Come è stato suggerito nel Concistoro, occorre che le Chiese locali facciano di tutto per non lasciar perire la memoria di quanti hanno subito il martirio, raccogliendo la necessaria documentazione. Ciò non potrà non avere anche un respiro ed una eloquenza ecumenica. *L'ecumenismo dei santi*, dei martiri, è forse il più convincente. La *communio sanctorum* parla con voce più alta dei fattori di divisione. Il *martyrologium* dei primi secoli costituì la base del culto dei santi. Proclamando e venerando la santità dei suoi figli e figlie, la Chiesa rendeva sommo onore a Dio stesso; nei martiri venerava Cristo, artefice del loro martirio e della loro santità»<sup>(91)</sup>.

## 21. Caratteristiche del martirio nel secolo XX.

Le cause di martirio dei tempi recenti si presentano con una notevole differenza rispetto a quelle del passato per quanto concerne la prova della morte. In effetti, mentre nei secoli precedenti sia i processi sia l'esecuzione della pena capitale avevano luogo in pubblico, nel secolo XX è caratteristica assai generalizzata per quasi tutti i casi di martirio (e non sono pochi: basti pensare alle numerose e massive persecuzioni religiose) che l'uccisore proceda nella più assoluta clandestinità e cerchi positivamente di non lasciare alcuna traccia. Sono, pertanto, pochissimi i casi in cui il relativo processo diocesano ha potuto contare sulle deposizioni di testi *de visu* per il momento della morte. Dopo attenta lettura degli atti di numerosi processi relativi a diverse centinaia di Servi di Dio morti, a quanto pare, per la fede, soprattutto nel corso della persecuzione

---

<sup>(91)</sup> GIOVANNI PAOLO II, Lettera Ap. *Tertio millennio adveniente*, 10-XI-1994, n. 37. Cfr. anche dello stesso Santo Padre Giovanni Paolo II: *Discorso* in occasione dell'incontro post-sinodale dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Europee ad un anno dall'Assemblea Speciale per l'Europa del Sinodo dei Vescovi (1-XII-1992); *Angelus* del 26 dicembre 1994: «L'Osservatore Romano» 27-28 dicembre 1994, p. 4; *Varcare la soglia della speranza*, ed. ital., Milano 1994, p. 193; Enc. *Veritatis splendor*, 6 agosto 1993, nn. 90-94; Enc. *Ut unum sint*, 25 maggio 1995, nn. 1, 48, 83 e 84; Lettera Ap. *Oriente lumen*, 2 maggio 1995, nn. 6, 18, 19, 21 e 23; Esort. Ap. post-sinodale *Vita consecrata*, 25 marzo 1996, n. 86. Si veda J.L. GUTIÉRREZ, *Rassegna bibliografica circa la normativa attuale per le cause di canonizzazione*, in «Apollinaris» 69 (1996), pp. 197-218.

religiosa in Spagna (1931-1939, ma specialmente a partire dal 1936), posso dire che in un solo caso, fra quelli che conosco, ha deposto come teste uno dei componenti il plotone di esecuzione; in due casi è stato teste uno dei componenti di un gruppo di fucilati, sopravvissuto perfino al colpo di grazia<sup>(92)</sup>. In altre occasioni, relativamente poche, ci sono testi *de visu*, perché l'uccisione avvenne in piena strada o perché capitò al teste di passare vicino al luogo dell'esecuzione. Tuttavia, è frequente il caso di coloro per i quali, prima del rinvenimento dei cadaveri crivellati dalle pallottole, l'ultima testimonianza *de visu* sia quella di coloro che videro come erano stati arrestati poche ore prima, o di compagni di carcere che stettero con loro fino al momento in cui furono portati via per essere uccisi. Non sono, poi, infrequenti le testimonianze *de auditu a videntibus*, di coloro che sentirono le chiacchiere degli uccisori, talvolta mentre si rifocillavano al ritorno in un'osteria e commentavano il «fanatismo» dei Servi di Dio, che — stando a quanto riferivano — erano morti gridando: «Viva Cristo Re!», ecc. Sono, poi, innumerevoli coloro di cui si perdono le tracce al momento in cui furono arrestati. Queste pennellate sembrano sufficienti per dare una panoramica della situazione<sup>(93)</sup>.

## 22. *La prova della morte in generale e in caso di martirio.*

Giova riferire innanzitutto le prescrizioni attualmente vigenti circa la dichiarazione di morte presunta di un coniuge, che può essere emanata dal Vescovo diocesano soltanto se «peractis opportunis investigationibus, ex testium depositionibus, ex fama aut ex indiciis moralem certitudinem de coniugis obitu obtinuerit. Sola coniugis absentia, quamvis diuturna, non sufficit» (CIC, can. 1707 § 2). Da notare che, secondo il testo legale, la dichiarazione del Vescovo presupp-

(92) Cfr. Alfonso López e Compagni, O.F.M. Conv., deposizione del teste 3°, fra' Francesco Remón, *Summarium*, pp. 17-24.

(93) Osservazioni simili erano state proposte dal Rev.mo P. Ambrogio Eszer, nella sua qualità di Relatore della Causa della Beata (canonizzata l'11 ottobre 1998) Edith Stein, O.C.D. L'attuale Relatore generale scrive: «Dobbiamo avvertire che i "Tiranni" del nostro secolo sono sostanzialmente diversi da quelli dell'antichità e del Medio Evo, fino all'epoca dell'800... Onde gli antichi mezzi per determinare un martire ed un martirio non reggono più... Eppure il nostro Magister (Benedetto XIV) aveva in qualche modo previsto anche tale caso» (Servae Dei Teresiae Benedictae a Cruce, *Positio super martyrio et super virtutibus*, Roma 1986, *Relazione sulla Causa*, pp. 55-56).

pone che il fatto della morte passi da presunto a moralmente certo con una certezza che si otterrà dalla deposizione di testimoni, dalla fama dagli indizi.

Per la prova della morte nelle cause di martirio, sono da tenere presenti le seguenti considerazioni:

a) *Nelle cause antiche*: per i motivi esposti (cfr. *supra*, n. 21), nelle cause antiche non sono molto frequenti i casi di dubbio circa la morte realmente avvenuta di un Servo di Dio il cui martirio si desidera proclamare. Tuttavia è significativa la dottrina di Benedetto XIV, il quale riferisce alcuni casi degni della maggiore attenzione, come, per esempio:

«De illis martyribus (fra i quali S. Cheremon, Vescovo di Nilopoli aliique plurimi),... quorum alii, saeviente Decii persecutione, fuga dispersi in solitudinibus errantes, a bestiis interempti sunt: alii fame, frigore, ac languore consumpti, alii a barbaris et latronibus necati»<sup>(94)</sup>.

La ragione è la seguente: «gli ultimi atti di quelli che furono divorati dalle belve non poterono essere osservati da nessuno; ma, in quanto ciò è possibile, dagli atti precedenti si può dedurre con un argomento abbastanza convincente quali fossero i loro atti successivi sino alla fine»<sup>(95)</sup>.

Vale la pena sottolineare due aspetti che emergono dai testi citati:

1) il ragionamento che conduce in questo caso alla necessaria certezza morale è il seguente: è vero che nessuno poté testimoniare sul momento della morte dei martiri, ma «ab antecedentibus, quantum fas est, argumentum ad consequentes et ultimos actus satis appropinquanti si giunga «quantum fas est», vale a dire in quanto ciò è possibile, a provare con un argomento «satis aptum», e cioè con la necessaria certezza, la perseveranza finale dei martiri.

2) Dagli stessi testi si deduce, inoltre, che il martirio esiste veramente e può essere proclamato anche quando, come conseguenza

<sup>(94)</sup> BENEDETTO XIV, L. III, cap. 18, n. 16; si veda anche L. I, cap. 2, n. 3.

<sup>(95)</sup> «Ultimi enim actus eorum, qui a bestiis consumpti sunt, a nemine observari poterunt; sed ab antecedentibus, quantum fas est, argumentum ad consequentes et ultimos actus satis aptum deduci potest» (Id., L. III, cap. 18, n. 16).

della fuga, un Servo di Dio sia andato incontro alla morte, dovuta tuttavia non ad un intervento del tiranno o persecutore, ma a cause naturali (freddo, fame) o ad altre ragioni comunque indipendenti dalla persecuzione (ucciso dai briganti, ecc.): ma non è detto che la morte fisica sia stata provata direttamente e nei singoli casi.

Per completare l'esposizione della dottrina di Benedetto XIV in proposito, citeremo ora quanto egli scrive circa i gruppi di numerosi martiri uccisi insieme nella stessa occasione, sin dai primi secoli della Chiesa:

«Certamente, dagli atti del martirio e dalle cronache, non fu provata né si poteva provare la perseveranza finale di ciascuno di essi mediante l'esame del loro atteggiamento esterno fino al momento della morte. Per alcuni, la prova fu esibita nel modo predetto; per altri invece — i cui nomi sono parimenti inseriti nell'albo dei martiri — si può dire che la prova sia stata raggiunta non altrimenti che per mezzo di alcuni loro atti precedenti, con i quali dimostrarono di essere pronti a morire per Gesù Cristo»<sup>(96)</sup>.

Questo testo merita la massima attenzione. A conferma di tale dottrina, Benedetto XIV adduce, fra le altre, la Causa di Ignazio de Azevedo e 39 Compagni, studiata «paucis abhinc diebus», nonché la Causa dei martiri del Giappone, circa la quale scrive:

«Chi leggerà con la dovuta attenzione la relazione degli uditori di Rota nella causa dei martiri giapponesi o il processo relativo alle altre due cause testé citate, potrà rendersi facilmente conto che la perseveranza finale fu provata per alcuni nel primo modo indicato e per la maggior parte dei martiri nel secondo modo»<sup>(97)</sup>.

<sup>(96)</sup> «Porro nec ex Actis, nec ex historiis perseverantia finalis uniuscujusque p[ro] actus externos usque ad obitum continuatos probata fuit, aut probari potuit: Proba quoad nonnullos praedicto modo facta est; et quoad alios, quorum nomina itidem re tantur, non alio modo facta dici potest, quam per actus quosdam antecedentes, qui patefecerunt se promptos, et paratos, ut mortem pro Christo subirent, et quibus r[ati]o successisset invicto animo tolerata» (Id., L. III, cap. 18, n. 19). Si veda anche l'analisi realizzata dai Consultori nelle Cause di Salvatore (Lilli) da Cappadocia, O.F.M. Compagni, e di Guillaume Repin e 98 Compagni beatificati rispettivamente il 3 ottobre 1982 e il 19 febbraio 1984.

<sup>(97)</sup> «Quod si quis ea quae decet attentione aut relationem Rotae Auditorum

b) *Nelle cause recenti*: in un'altra occasione<sup>(98)</sup>, ho esposto con un certo dettaglio le prove che indussero i votanti a pronunciarsi affermativamente circa il *dubium* loro proposto sul martirio della Beata Edith Stein. Non ripeto qui gli stessi dati, ma ritengo opportuno aggiungere altri desunti da diverse cause ormai concluse con la Beatificazione<sup>(99)</sup>.

— In un caso, tra i candidati alla dichiarazione del martirio si trovavano due religiosi, oggi Beati, i quali si erano rifugiati presso una famiglia, dove rimasero fino al 26 settembre 1936. Di qui furono prelevati, insieme ad altri quattro religiosi di altri istituti, dai miliziani, che li condussero nel seminario cittadino, trasformato in prigione. I due religiosi sarebbero stati fucilati in un paese vicino, la notte stessa del loro arresto, ma nessuno assisté alla loro esecuzione. I loro corpi non furono mai ritrovati, perché sarebbero stati gettati in un pozzo. In questa fattispecie, come fonti di prova vi sono sia le testimonianze per il momento dell'arresto, sia l'affermazione dei miliziani, raccolta e riferita da un teste, che dichiarano di aver dato agli arrestati « un passaporto per le Americhe », intendendo con ciò la loro avvenuta eliminazione. Non costituì un ostacolo per la certezza morale circa la morte di questi martiri il mancato rinvenimento dei loro corpi. Si può, infatti, a buon diritto ritenere che essi sarebbero riapparsi e rientrati in comunità, qualora fossero scampati all'esecuzione<sup>(100)</sup>.

— In un'altra causa, riguardante religiosi uccisi in diversi luoghi della Spagna nel 1936, la prova dell'elemento materiale del martirio fu particolarmente difficile per tre di loro: a) Il primo caso è quello di fra' N., il quale scomparve durante un'uscita dal convento per la questua il 3 agosto 1936 e non rientrò più. Fu visto per l'ultima volta da una benefattrice. La stessa persona sentì poi dire che

causa martyrum Japonensium, aut processus reliquiarum duarum causarum perlegerit, facile dignoscere poterit, finale perseverantiam quoad nonnullos primo modo, et quoad majorem numerum aliorum secundo modo fuisse probatam» (BENEDETTO IV, L. III, cap. 18, n. 19).

<sup>(98)</sup> Cfr. J.L. GUTIÉRREZ, *Las causas de martirio del siglo XX*, in «Ius Canonicum» (1997), pp. 407-450, specialmente pp. 436-439.

<sup>(99)</sup> In questa parte del mio lavoro attingo i dati da A.G. FILIPAZZI, *La prova del martirio nella prassi recente della Congregazione delle Cause dei Santi*, Roma 1992. Si veda soprattutto le pp. 121-160 (*Il martirio materiale e la sua prova nelle cause recenti*).

<sup>(100)</sup> Si veda la *Positio* e la *Relatio et vota* del Congresso teologico per la causa n. 700.

era stato ritrovato un cadavere, i cui connotati rispondevano a quelli di fra' N., ma il suo corpo non fu rinvenuto. I due casi che seguono si riferiscono a religiosi residenti nella città di Barcellona: b) fra' X. si era rifugiato presso una famiglia amica al momento dello scoppio della persecuzione. Qui egli fu trovato da una pattuglia di miliziani, ai quali confessò la sua condizione di religioso. Fu perciò arrestato il 4 settembre 1936. Il suo corpo non fu mai ritrovato, ma alcuni testimoni, in base ai colloqui avuti con dei miliziani, appresero che fra' X. era stato ucciso; c) anche fra' Y. apparteneva alla menzionata comunità di Barcellona e pure egli si era rifugiato presso diverse famiglie, fino al momento del suo arresto e la traduzione nel carcere (nella famosa *cheka* di S. Elías?), il 5 novembre 1936. Da quel momento non si hanno più notizie certe di lui: portato fuori dalla prigione, sarebbe stato ucciso con un gruppo di altri religiosi prigionieri, la notte fra il 10 e l'11 novembre 1936. I Consultori, per giungere alla necessaria certezza morale riguardo a questi episodi valorizzarono anzitutto i limitati, ma significativi indizi, cioè tutte le notizie e dati disponibili circa la dinamica dei tre fatti martiriali. Inoltre, presero in considerazione la situazione di persecuzione in cui si trovavano i Servi di Dio e le loro comunità. E, infine, si è tenuto in debito conto sia l'usuale modo di agire dei miliziani nell'eliminare le loro vittime a Barcellona, sia anche l'argomento indiretto, in base al quale si può ritenere che i martiri, qualora fossero riusciti a sfuggire alla morte, avrebbero con tutta probabilità fatto ritorno fra i loro confratelli<sup>(101)</sup>.

I casi di martirio citati — e ci sono altri simili in studio presso la Congregazione delle cause dei Santi — hanno provocato qualche discussione tra i votanti. In futuro, e basta pensare alle cause dell'Est europeo, il problema si presenterà con sempre maggior frequenza. Ritengo conveniente, per questo motivo, fissare un criterio che sia anche di orientamento per i votanti. Secondo me, una soluzione che tiene conto della tradizione e della sostanza dei processi di canizzazione sarebbe quella di prevedere la possibilità di votare non solo *constare de martyrio* (oppure *non constare*), ma anche (sempre dopo aver raggiunto la certezza morale, seppure non perfetta) adoperare la formula introdotta da Benedetto XIV: *ita constare*

(101) Si veda la *Positio* e la *Relatio et vota* del Congresso teologico per le c. Prot. n. 693 e 823.

*martyrio, ut ad ulteriora procedi queat, nempe ad approbationem unius miraculi.* La soluzione prospettata richiederebbe la conferma della *vox Dei*, e apporterebbe chiarezza non solo per le cause già iniziate, ma anche per dare o non l'avvio in fase diocesana ad altre che potranno essere presentate in futuro. Ciò corrisponde pienamente al pensiero e alle statuizioni di Benedetto XIV, il quale, nel già citato decreto del 23 aprile 1741, aveva previsto per questi casi la sufficienza delle prove sussidiarie corroborate dalla testimonianza divina, « ne interdum scilicet contingat, causas, Dei atque hominum iudicio ceteroquin promoveri dignas, ex solo testium de visu quandoque non culpabili defectu, jacere omnino et perpetuo derelictas, praesertim cum, neque raro, claris de caelo signis et prodigiis auditur Deus [Deum] huiusmodi defectu non attento, amicum suum, ut superius ascendat, invitare »<sup>(102)</sup>.

---

<sup>(102)</sup> Cfr. *supra* nota 47.

